Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 355

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 29 dicembre 1981 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dei lavori pubblici

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero della sanità

(7308)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1981, n. **765**.

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1981, n. 619, recante differimento del termine di scadenza delle concessioni idroelettriche stabilito con legge 31 marzo 1977, n. 92, e prorogato con decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 1° aprile 1981, n. 106.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1981, n. 619, recante differimento del termine di scadenza delle concessioni idroelettriche stabilito con legge 31 marzo 1977, n. 92, e prorogato con decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 1° aprile 1981, n. 106.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 22 dicembre 1981, n. **766**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 1981, n. 622, recante straordinaria erogazione finanziaria all'IRI per fronteggiare gli oneri conseguenti alla negoziazione di contratti internazionali in Algeria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 4 novembre 1981, n. 622, concernente straordinaria erogazione finanziaria all'IRI per fronteggiare gli oneri conseguenti alla negoziazione di contratti internazionali in Algeria, con la seguente modificazione:

All'articolo 1, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « anche associando, attraverso strumenti consortili o accordi contrattuali, le imprese che abbiano realizzato specifiche attività di progettazione e di programmazione nella commessa ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — DE MICHELIS — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 22 dicembre 1981, n. **767**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, recante misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, recante misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante, con le seguenti modificazioni:

il quarto comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, i beni immobili appartenenti alla gestione previdenziale delle casse marittime e destinati prevalentemente alle esigenze delle soppresse gestioni sanitarie sono vincolati per la destinazione in uso all'assistenza sanitaria al personale navigante »;

il sesto comma dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti:

« Gli uffici di sanità marittima di Genova, Trieste e Napoli assicurano, con apposito servizio, oltre i compiti amministrativi e contabili dei locali uffici di porto, anche adempimenti amministrativi e contabili connessi con l'assistenza al personale navigante di competenza dell'amministrazione centrale e degli altri uffici di sanità marittima ed aerea.

Al servizio di cui al comma precedente è preposto, senza che ciò comporti ampliamento dell'organico del personale del Ministero della sanità, un primo dirigente amministrativo o equiparato ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — COLOMBO — ANDREATTA — BALZAMO — MANNINO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1981, n. **768**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia toracica.

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 187. — La scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha sede presso la cattedra di chirurgia toracica ospedale Piemonte Messina e conferisce il diploma di specialista in chirurgia toracica.

Art. 188. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 189. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia che siano già specialisti in chirurgia generale.

E' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.

Art. 190. — La durata del corso di studi è di cinque anni, non è suscettibile di abbreviazione e prevede l'insegnamento di tutte le branche della chirurgia toracica, chirurgia polmonare, chirurgia cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete toracica.

Art. 191. — Il numero massimo degli allievi è di due per anno di corso e complessivamente di dieci iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 192. — L'ammissione al corso avviene per concorso per titoli ed esami.

Art. 193. — Le materie di insegnamento sono le seguenti.

1° *Anno*:

1) embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi endotoracici;

2) anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici;

3) anatomia patologica delle malattie del torace (biennale I);

4) anestesia in chirurgia toracica.

2° *Anno*:

1) fisiopatologia dell'apparato respiratorio;

2) fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio;

3) semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'esofago e del mediastino;

4) semeiotica dell'apparato cardiocircolatorio;

5) anatomia patologica delle malattie del torace (biennale II).

3° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale I):

2) patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici;

3) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma;

4) elementi di terapia medica delle cardio-angiopatie;

5) elementi di fisioterapia respiratoria;

6) diagnostica radiologica e nelle malattie chirurgiche del torace.

4° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale II);

2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale I);

3) tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici;

4) principi e tecniche della circolazione extracorporee.

5° *Anno*:

1) terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica;

2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale II);

3) terapia chirurgica della TBC pleuropolmonare.

Art. 194. — Il corso si compone di lezioni, di esercitazioni pratiche, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni in corsia ed in sala operatoria. La frequenza ai corsi, alle esercitazioni pratiche, in corsia ed in sala operatoria, è obbligatoria. In caso contrario i candidati non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Art. 195. — Alla fine di ciascun anno di corso gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento il cui superamento è condizione necessaria ed indispensabile per ottenere l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono stati iscritti al quinto anno per l'ammissione all'esame di diploma.

Durante il corso gli specializzandi frequenteranno la sala operatoria in maniera assidua, dovranno assistere a numerosi interventi di chirurgia toracica ed essere in grado di eseguirne essi stessi.

Art. 196. — Per tutti gli specializzandi che hanno superato gli esami dei cinque anni, alla fine del quinto anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione è discussione di una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia toracica concordata con la direzione della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1981
Registro n. 128 *Istruzione, foglio n.* 302

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 9 ottobre 1981.

Aggiornamento delle zone sismiche nella regione Molise.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975, recante disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1975;

Visto l'art. 81, lettera *B*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle zone dichiarate sismiche;

Visto l'art. 3, comma secondo, della citata legge n. 64/1974, che demanda al Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche, nonché l'attribuzione ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che con voto n. 166/181, espresso nell'adunanza del 10 aprile 1981, che qui integralmente si richiama, sulla base delle proposte avanzate dalla commissione di studio incaricata dell'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche e delle attribuzioni ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità, ha espresso parere favorevole alla classificazione e riclassificazione sismica dei comuni della regione Molise, elencati in dispositivo;

Considerato che la regione Molise, con lettera n. 2366 in data 20 agosto 1981, ha comunicato che il consiglio regionale, con atto n. 216, in data 26 giugno 1981, ha espresso parere favorevole alla inclusione nell'elenco delle zone sismiche del territorio di tutti i comuni indicati nel predetto voto n. 166/181 del Consiglio superiore dei lavori pubblici ad eccezione del comune di Scapoli già classificato sismico;

Considerato che il Consiglio superiore dei lavori pubblici con nota n. 458, in data 14 settembre 1981, ha confermato che il predetto comune di Scapoli era già stato classificato sismico nell'elenco di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1975 e che pertanto lo stesso, a modifica di quanto indicato nel cennato voto n. 166/181, deve essere inserito tra i comuni confermati sismici con parametro S = 9 e non tra i comuni nuovi classificati;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con il grado di sismicità S = 9 le zone della regione Molise comprendenti i territori dei seguenti comuni:

REGIONE MOLISE

Provincia di Isernia
(S = 9)

Belmonte del Sannio
Castelverrino
Poggio Sannita

Provincia di Campobasso
(S = 9)

Campolieto
Castelbottaccio
Fossalto
Gambatesa
Limosano
Lucito
Monacilioni
Montagano
Morrone del Sannio
Petrella Tifernina
Pietracatella
Pietracupa
Rotello
Salcito
San Biase
Sant'Angelo Limosano
Toro
Trivento
Tufara

Art. 2.

Sono confermate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, col grado di sismicità S = 12 le zone della regione Molise comprendente i territori dei seguenti comuni:

Provincia di Isernia
(S = 12)

Castel del Giudice
San Pietro Avellana

Provincia di Campobasso
(S = 12)

Castellino del Biferno

Art. 3.

Sono confermate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, col grado di sismicità S = 9 le zone della regione Molise comprendente i territori dei seguenti comuni:

Provincia di Isernia
(S = 9)

Acquaviva di Isernia
Agnone
Bagnoli del Trigno
Cantalupo nel Sannio
Capracotta
Carovilli
Carpinone
Castelpetroso
Castelpizzuto
Castel San Vincenzo
Cerro al Volturno
Chiauci
Civitanova del Sannio
Colli a Volturno
Conca Casale
Filignano
Forlì del Sannio
Fornelli
Frosolone
Isernia
Longano
Macchia d'Isernia
Macchiagodena
Miranda
Montaquila
Montenero Val Cocchiara
Monteroduni
Pesche
Pescolanciano
Pescopennataro
Pettoranello del Molise
Pietrabbondante
Pizzone
Pozzilli
Rionero Sannitico
Roccamandolfi
Roccasicura
Rocchetta a Volturno
Sant'Agapito
Santa Maria del Molise
Sant'Angelo del Pesco
Sant'Elena Sannita
Scapoli
Sessano del Molise
Sesto Campano
Vastogirardi
Venafro

Provincia di Campobasso
(S = 9)

Baranello
Bojano
Busso
Campobasso
Campochiaro
Campodipietra
Casalciprano
Castropignano
Cercemaggiore
Cercepiccola
Colle d'Anchise
Duronia
Ferrazzano
Gildone
Guardiaregia
Jelsi
Matrice
Mirabello Sannitico
Molise
Oratino
Riccia
Ripalimosano
San Giovanni in Galdo
San Giuliano del Sannio
San Martino in Pensilis
San Massimo
San Polomatese
Sepino
Spinete
Torrella del Sannio
Ururi
Vinchiaturo

Roma, addì 9 ottobre 1981

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(7297)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 dicembre 1981.
Riconoscimento dell'idoneità dei certificati di conformità per le acqueviti provenienti dal Regno Unito.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITÀ E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465, che ha sostituito l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 e che dispone che le acqueviti importate debbono possedere i requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia e che i requisiti debbono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto interministeriale;

Considerato che le autorità britanniche hanno comunicato che le dogane del Regno Unito possono rilasciare i certificati di cui al citato art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465, per le acqueviti prodotte nel Regno Unito ed importate in Italia;

Decreta:

Art. 1.

I certificati rilasciati da « H.M. Customs and Excise » sono idonei ad attestare la rispondenza delle acqueviti del Regno Unito ai requisiti prescritti dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019.

Art. 2.

I certificati di cui all'articolo precedente debbono contenere le seguenti indicazioni:

nome della ditta produttrice e dell'esportatore e loro sede;

nome e sede del destinatario in Italia;

marca e numero dei colli;

numero delle bottiglie e dei recipienti;

contenuto complessivo espresso in litri anidri e idrati;

attestazione che i prodotti posseggono i requisiti stabiliti dalle disposizioni italiane anche sotto il profilo igienico sanitario ed in particolare quelli stabiliti dai decreti ministeriali 19 luglio 1969 e 4 gennaio 1973 concernenti le tolleranze normali sulla composizione delle acqueviti;

attestazione che i prodotti non contengono alcool di sintesi e che, nel caso di whisky scozzese e di whiskey dell'Irlanda del Nord, sono stati invecchiati almeno tre anni.

Art. 3.

Il decreto ministeriale 12 settembre 1962 e successive modificazioni concernenti il riconoscimento dell'idoneità dei certificati per il whisky scozzese e per il whiskey dell'Irlanda del Nord di origine del Regno Unito è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

p. *Il Ministro del commercio con l'estero*
RIZZI

(7298)

DECRETO 15 dicembre 1981.

Riconoscimento dell'idoneità dei certificati di conformità per il whisky proveniente dal Canada.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITÀ E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465 che ha sostituito l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 e che dispone che le acqueviti importate debbono possedere i requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia e che i requisiti debbono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto interministeriale;

Considerato che le autorità canadesi hanno comunicato gli organismi abilitati a rilasciare i suddetti certificati per il whisky canadese;

Decreta:

Art. 1.

I certificati rilasciati dai « Board of Trade » oppure dalle « chamber of commerce » delle rispettive città di origine sono idonei ad attestare la rispondenza del whisky canadese ai requisiti prescritti dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559 e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019.

Art. 2.

I certificati di cui all'articolo precedente debbono contenere le seguenti indicazioni:

nome della ditta produttrice e dell'esportatore e loro sede;

nome e sede del destinatario in Italia;

marca e numero dei colli;

numero delle bottiglie e dei recipienti;

contenuto complessivo espresso in litri anidri e idrati;

attestazione che il whisky possiede i requisiti stabiliti dalle disposizioni italiane anche sotto il profilo igienico-sanitario ed in particolare quelli stabiliti dai decreti ministeriali 19 luglio 1969 e 4 gennaio 1973 concernenti le tolleranze normali sulla composizione delle acqueviti;

attestazione che il whisky non contiene alcool di sintesi, e che è stato invecchiato almeno tre anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

p. *Il Ministro del commercio con l'estero*
RIZZI

(7299)

DECRETO 15 dicembre 1981.

Riconoscimento dell'idoneità dei certificati di conformità per le acqueviti provenienti dalla Svizzera.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITÀ E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465 che ha sostituito l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 e che dispone che le acqueviti importate debbono possedere i requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia e che i requisiti debbono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto interministeriale;

Considerato che le autorità elvetiche hanno comunicato gli organismi abilitati a rilasciare i suddetti certificati per le acqueviti prodotte in Svizzera ed importate in Italia;

Decreta:

Art. 1.

I certificati rilasciati dagli organismi indicati all'allegato del presente decreto sono idonei ad attestare la rispondenza delle acqueviti elvetiche ai requisiti prescritti dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559 e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019.

Art. 2.

I certificati di cui all'articolo precedente debbono contenere le seguenti indicazioni:

nome della ditta produttrice e dell'esportatore e loro sede;

nome e sede del destinatario in Italia;

marca e numero dei colli;

numero delle bottiglie e dei recipienti;

contenuto complessivo espresso in litri anidri e idrati;

attestazione che le acqueviti possiedono i requisiti stabiliti dalle disposizioni italiane anche sotto il profilo igienico-sanitario ed in particolare quelli stabiliti dai decreti ministeriali 19 luglio 1969 e 4 gennaio 1973 concernenti le tolleranze normali sulla composizione delle acqueviti;

attestazione che le acqueviti non contengono alcool di sintesi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

p. *Il Ministro del commercio con l'estero*
RIZZI

ALLEGATO

ELENCO DEI LABORATORI

Zurigo
Laboratorio cantonale - Casella postale, 8030 Zurigo

Berna
Laboratorio cantonale - Muesmattstr. 19, 3000 Berna 9

Lucerna
Laboratorio cantonale - Vonmattstr. 16, 6002 Lucerna

Cantoni primitivi (Uri, Svitto, Untervaldo)
Laboratori dei Cantoni primitivi - Fohneneichstr. 15, 6440 Brunnen

Glarona
Laboratorio cantonale - Ennetbuhlstr. 6, 8750 Glarona

Zugo
Laboratorio cantonale - Zugerstr. 50 - 6312 Steinhausen

Friburgo
Laboratorio cantonale - Pérolles, 1700 Friburgo

Soletta
Laboratorio cantonale - Kapuzinerstr. 9, 4500 Soletta

Basilea-Città
Laboratorio cantonale - Casella postale, 4012 Basilea

Basilea-Campagna
Laboratorio cantonale - Casella postale 37, 4410 Liestal

Sciaffusa
Laboratorio cantonale - Casella postale 37, 8204 Sciaffusa

San Gallo
Laboratorio cantonale - Frohbergstr. 3, 9000 San Gallo

Grigioni
Laboratorio cantonale - Planaterrastr. 11, 7001 Coira

Argovia
Laboratorio cantonale - Kunsthausweg 24, 5000 Aarau

Turgovia
Laboratorio cantonale - Spannerstr. 20, 8500 Frauenfeld

Ticino
Laboratorio cantonale - Via Ospedale 6, 6904 Lugano

Vaud
Laboratorio cantonale - Les Croisettes, Casella postale 27, 1066 Epalinges

Vallese
Laboratorio cantonale - Rue Pré d'amedée, 1950 Sion

Neuchâtel
Laboratorio cantonale - 5, rue J. - de Hochberg, 2001 Neuchâtel

Ginevra
Laboratorio cantonale - 22, Quai Ernest Ansermet, 1211 Ginevra 4

Giura
Ispettorato dei generi alimentari e delle sostanze tossiche - 3, rue des marronniers, Casella postale, 2800 Delémont 2 città

Appenzello interno
Ispettorato cantonale dei generi alimentari - Gringel, 9050 Appenzello

Appenzello esterno
Ispettorato cantonale dei generi alimentari - Schaukaserei Stein, 9063 Stein

Principato del Liechtenstein
Ufficio per il controllo dei generi alimentari, 9494 Schaan

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

(7300)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 dicembre 1981.

Proroga dei termini previsti per il versamento dei contributi di assicurazione di malattia presso il Servizio sanitario nazionale, relativi agli anni 1980-81.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il secondo comma dell'art. 63 della stessa legge, secondo il quale i cittadini che non siano tenuti, in base alle leggi vigenti, all'iscrizione ad un istituto mu-

tualistico di natura pubblica, sono obbligatoriamente assicurati, ai fini dell'assistenza di malattia, presso il Servizio sanitario nazionale;

Visto il terzo comma dello stesso art. 63, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, che pone a carico dei cittadini assicurati presso il Servizio sanitario nazionale e soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) un contributo annuale per l'assistenza di malattia, valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate dal secondo comma dell'art. 63 sopra richiamato;

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 28 ottobre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 21 novembre 1981), con cui è stato prorogato al 15 dicembre 1981 il termine del 31 ottobre 1981, previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 24 settembre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 22 ottobre 1981), per il versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria presso il Servizio sanitario nazionale, per l'anno 1980;

Visto il secondo comma dell'art. 2 del suindicato decreto ministeriale 24 settembre 1981;

Ritenuto di dover prorogare al 30 gennaio 1982 i termini per il versamento dei contributi predetti per gli anni 1980 e 1981;

Decreta:

Art. 1.

Sono prorogati al 30 gennaio 1982:

a) il termine del 15 dicembre 1981, previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 28 ottobre 1981, per il versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria presso il Servizio sanitario nazionale, per l'anno 1980;

b) il termine del 31 dicembre 1981, previsto dall'art. 2, secondo comma, del decreto ministeriale 24 settembre 1981 per il versamento dei contributi predetti, per l'anno 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1981

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1981
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 113

(7375)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 1981.

Esenzione dai diritti doganali per merci oggetto di piccole spedizioni - art. 14, n. 3), punto III, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 14, n. 3, punto III, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, come integrato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1975, n. 690, che stabilisce le norme relative alla importazione in franchigia delle merci oggetto di piccole spedizioni;

Viste le direttive del Consiglio numeri 81/933/CEE e 81/934/CEE del 17 novembre 1981, pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee L/338/81, concernenti la franchigia fiscale applicabile alle piccole spedizioni prive di carattere commerciale;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 18 maggio 1977, come modificato con decreto ministeriale 10 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 23 marzo 1979, concernente l'esenzione dei diritti doganali per merci oggetto di piccole spedizioni all'interno della Comunità;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammesse alla esenzione dei diritti doganali, ai sensi dell'art. 14, n. 3), punto III, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione:

a) le merci rispondenti alle condizioni richieste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, che formano oggetto, allo interno della Comunità, di piccole spedizioni di non rilevante valore globale e prive di qualsiasi carattere commerciale, effettuate tra privati e destinate all'uso personale o familiare del destinatario.

Sono considerate come aventi non rilevante valore globale e prive di qualsiasi valore commerciale le spedizioni contenenti merci:

1) che non risultino acquistate nel Paese membro di provenienza al di fuori delle normali condizioni di mercato interno, né di aver beneficiato di alcun rimborso o abbuono di imposte;

2) la cui spedizione non risulti effettuata dietro corrispettivo in qualsiasi forma;

3) il cui valore globale non sia superiore alle 70 unità di conto europee;

b) le merci che, pur non rispondendo alle condizioni richieste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, formano oggetto di piccole spedizioni di non rilevante valore globale e prive di qualsiasi carattere commerciale.

Sono considerate piccole spedizioni di non rilevante valore globale e prive di qualsiasi carattere commerciale le spedizioni che nel contempo:

1) presentano carattere occasionale;

2) riguardano eslcusivamente merci che siano riservate all'uso personale o familiare dei destinatari e che, per loro natura e quantità, escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale;

3) riguardano merci il cui valore globale non superi 35 unità di conto europee;

4) non risultano effettuate dietro corrispettivo in qualsiasi forma.

Agli effetti della determinazione del valore globale di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), va calcolato anche il valore delle merci da escludere dall'agevolazione, elencate alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 14, n. 3), punto II, delle richiamate disposizioni preliminari.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 18 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 18 maggio 1977, modificato con decreto ministeriale 10 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 23 marzo 1979, è abrogato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1982.

Roma, addì 23 dicembre 1981

Il Ministro: FORMICA

(7376)

DECRETO 23 dicembre 1981.

Esenzione dai diritti doganali per merci importate a seguito viaggiatori - art. 14, n. 3), punto II, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 14, n. 3), punto II, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1981, n. 499, che stabilisce le norme relative alla importazione in franchigia delle merci a seguito viaggiatori;

Ritenuta la necessità di adottare, ai sensi del secondo comma del suddetto art. 14, n. 3), punto II, le disposizioni intese ad assicurare l'applicazione delle norme suddette in conformità delle condizioni e dei limiti stabiliti con le direttive 78/1032/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1978 e 78/1033/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1978 da ultimo modificato con direttiva n. 81/933/CEE del Consiglio del 17 novembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 10 ottobre 1981, concernente l'esenzione dai diritti doganali per merci importate a seguito viaggiatori;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammesse alla esenzione dai diritti doganali, ai sensi dell'art. 14, n. 3), punto II, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, gli oggetti e generi di consumo che i viaggiatori portano con se nel proprio bagaglio a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il loro valore non superi 45 unità di conto europee.

Tale limite è elevato a 180 unità di conto europee per gli oggetti e i generi che soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

I suddetti limiti di valore 45 e 180 unità di conto europee sono ridotti, rispettivamente, a 23 e a 50 unità di conto europee per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni.

Tuttavia per quanto riguarda i seguenti generi l'esenzione è accordata entro i limiti dei quantitativi appresso indicati:

Denominazione delle merci	Provenienza dei viaggiatori		
	da altri Stati membri delle Comunità Europee	da Paesi terzi	
		europei	extraeuropei
1	2	3	4
a) Prodotti del tabacco:			
sigarette	300 pezzi	200 pezzi	400 pezzi
oppure, sigaretti (sigari del peso massimo di 3 gr. per pezzo)	150 pezzi	100 pezzi	200 pezzi
oppure, sigari	75 pezzi	50 pezzi	100 pezzi
oppure, tabacco da fumo . .	400 grammi	250 grammi	500 grammi
b) bevande alcoliche:			
bevande distillate e bevande alcoliche aventi titolo alcolometrico effettivo superiore a 22% vol.	in totale litri 1,5	1 bottiglia standard (da litri 0,7 a 1 litro)	
oppure, bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, aventi titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 22% vol., vini spumanti, vini liquorosi	in totale 3 litri	in totale 2 litri	
e			
vini tranquilli	in totale 4 litri	in totale 2 litri	
c) profumi	75 grammi	50 grammi	
e			
acque di toletta	3/8 di litro	1/4 di litro	
d) caffè	750 grammi	500 grammi	
oppure, estratti di essenze di caffè	300 grammi	200 grammi	
e) tè	150 grammi	100 grammi	
oppure, estratti ed essenze di tè	60 grammi	40 grammi	

I viaggiatori di età inferiore a 17 anni sono esclusi dalla esenzione prevista per i generi di cui alle lettere *a*) e *b*) nonché, se inferiore a 15 anni anche dalla esenzione di cui alla lettera *d*).

Il valore dei generi compresi nei quantitativi di cui sopra non va calcolato agli effetti della determinazione del valore globale degli oggetti da ammettere in esenzione.

Art. 2.

Sono esclusi dalle esenzioni di cui al precedente articolo gli oggetti e i generi importati nell'ambito del traffico di frontiera e dal personale dei servizi di trasporto adibiti al traffico internazionale, salvo per quanto riguarda gli oggetti ed i generi che soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, per i quali è accordata la esenzione nei limiti di un valore globale di 18 unità di conto europee, o di 5 unità di conto europee per le persone di età inferiore a 15 anni.

Per quanto concerne i generi soggetti a limitazione quantitativa, ferme restando le altre condizioni previste per i viaggiatori, i rispettivi limiti sono fissati come segue:

a) prodotti del tabacco:

sigarette . . . . 40 pezzi

oppure, sigaretti (sigari di peso massimo di 3 gr. per pezzo . . . . 20 pezzi

oppure, sigari . . . . 10 pezzi

oppure, tabacco da fumo . . . . 50 grammi

b) bevande alcoliche:

bevande distillate e bevande alcoliche, aventi titolo alcolometrico superiore a 22 % vol. . . . . 1/4 di litro

oppure bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, aventi titolo alcolometrico pari o inferiore a 22 % vol., vini spumanti, vini liquorosi . . . . 1/2 litro

e

vini tranquilli . . . . 1/2 litro

c) profumi . . . . 2 centilitri

e

acque di toletta . . . . 5 centilitri

d) caffè . . . . 100 grammi

oppure, estratti ed essenze di caffè 30 grammi

e) tè . . . . 50 grammi

oppure, estratti ed essenze di tè . . 10 grammi

Art. 3.

Il decreto ministeriale 12 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 10 ottobre 1981, è abrogato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1982.

Roma, addì 23 dicembre 1981

Il Ministro: FORMICA

(7377)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 ottobre 1981.

Assegnazione alla regione Campania della somma complessiva di L. 32.263.261.000 relativa alle quote di finanziamento per le spese in conto capitale 1980 del Fondo sanitario nazionale finalizzate ad « altri investimenti ».

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto-legge n. 663/1979, il quale prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti per l'anno 1980;

Viste le delibere CIPE del 17 gennaio 1980 e del 3 aprile 1980;

Visti i propri decreti datati, rispettivamente, il 29 gennaio 1980; 28 maggio 1980; 20 settembre 1980 e 7 ottobre 1980, con i quali si è provveduto ad impegnare le assegnazioni relative ai quattro trimestri 1980 ex art. 6 del decreto-legge n. 663/1979, per un importo complessivo di L. 163.680.001.000;

Vista la delibera CIPE del 29 aprile-6 maggio 1981, con la quale si è provveduto, fra l'altro, alla ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei residui di stanziamento in conto capitale, relativi all'anno 1980, per complessive L. 282.319.999.000, suddiviso in L. 277.319.999.000, secondo i criteri di ripartizione già adottati con deliberazione CIPE del 3 aprile 1980 e in lire 5 miliardi da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la nota n. 100/UCPS/4.1/2790, in data 19 ottobre 1981 del Ministero della sanità, con la quale viene comunicato che la regione Campania ha provveduto agli adempimenti previsti dalla delibera CIPE 29 aprile-6 maggio 1981;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, con la quale viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 e per il triennio 1981-83;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Campania viene assegnata la somma complessiva di L. 32.263.261.000 relativa alle quote di finanziamento, per le spese in conto capitale 1980 del Fondo sanitario nazionale, finalizzate ad « altri investimenti » ivi compresi quelli specificati dalla delibera CIPE 29 aprile-6 maggio 1981.

Art. 2.

La spesa complessiva di L. 32.263.261.000 graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Mini-

stero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1981, in conto residui di stanziamento 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1981
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 59

(7227)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 settembre 1981.

Determinazione delle condizioni e modalità per la concessione dell'intervento agevolativo a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 sui crediti finanziari che il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere, da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere, previsti all'art. 22 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto, in particolare, l'art. 18, il quale dispone al quarto comma che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista;

Visto l'art. 22, quarto comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, il quale stabilisce che il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere crediti finanziari ai sensi dell'art. 15, lettera *g*), nonché dell'art. 27, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, e che alle predette operazioni di finanziamento si applicano le condizioni e modalità di cui al richiamato art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128 e sue successive modificazioni e integrazioni, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale, limitatamente alle operazioni realizzate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, il 21 dicembre successivo, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221 e sue successive modificazioni e integrazioni, recante la determinazione delle condizioni, delle modalità e dei tempi dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Visto il proprio decreto in data 16 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, il 30 gennaio successivo, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 348, recante la determinazione delle modalità di rimborso agli istituti e aziende di credito dell'onere assicurativo per rischio di cambio, relativo ad operazioni di credito all'esportazione, di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 3 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti, il 28 marzo successivo, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256, recante la determinazione del tasso base per operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta a tassi variabili all'interno, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227;

Visto il proprio decreto del 16 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti, il 30 luglio 1981, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 388 recante disposizioni per interventi agevolativi nel caso di crediti all'esportazione all'interno della C.E.E.;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1981, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero con il quale viene determinata la quota del fondo contributi di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, da destinare a speciali categorie di operazioni nonché a quelle effettuate con provvista all'estero, in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione delle condizioni e modalità applicabili ai crediti finanziari concessi dal Mediocredito centrale, da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere;

Vista la delibera del C.I.C.R. in data 14 maggio 1971;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza:

Decreta:

Art. 1.

Ai crediti finanziari concessi dal Mediocredito centrale, da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere, previsti all'art. 22 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, si applicano le condizioni e modalità determinate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, con i decreti ministeriali 23 dicembre 1977, 2 dicembre 1978, 16 gennaio 1980, 3 marzo 1981, 16 luglio 1981 e 20 agosto 1981, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

I crediti finanziari di cui al precedente comma concessi dal Mediocredito centrale sono assistiti da un contributo agli interessi a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nella misura prevista dai richiamati decreti ministeriali e loro successive modificazioni e integrazioni.

Qualora, ai fini della concessione dei crediti finanziari di cui al primo comma del presente art. 1, il Mediocredito centrale si avvalga di mezzi finanziari propri, il tasso di impiego dei predetti mezzi sarà pari al tasso di interesse posto a carico della controparte estera.

Art. 2.

La commissione onnicomprensiva di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977 e all'art. 3 del decreto ministeriale 2 dicembre 1978 è fissata nell'1% annuo per le operazioni effettuate, nel corso del 1981, dal Mediocredito centrale ai sensi del precedente art. 1 mediante provvista ottenuta sul mercato finanziario interno, estero od internazionale. Qualora i predetti finanziamenti siano effettuati dal Mediocredito centrale con mezzi finanziari propri la predetta commissione è fissata nella misura dello 0,15% annuo.

Le commissioni di cui al precedente comma potranno variare anno per anno, anche sulla base dei costi sostenuti dal Mediocredito centrale per l'espletamento della sua attività, con riferimento alle predette operazioni.

La variazione o la conferma di tali commissioni onnicomprensive sarà stabilita con provvedimento del Ministero del tesoro, e resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1981
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 296

(7327)

DECRETO 10 novembre 1981.

Nomina della commissione tecnica per la spesa pubblica di cui all'art. 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, che prevede l'istituzione presso il Ministero del tesoro di una commissione tecnica per la spesa pubblica con il compito di:

a) effettuare analisi di efficienza della spesa nei vari settori provvedendo ad elaborare ipotesi di intervento correttivo di eventuali distorsioni;

b) valutare gli effetti finanziari di nuovi provvedimenti legislativi, delle leggi pluriennali di spesa già in vigore, nonché degli altri provvedimenti che abbiano riflessi rilevanti sulla spesa di tutti i centri pubblici di spesa;

c) analizzare le risultanze contabili, ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del programma del Governo;

d) effettuare l'analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e della speditezza delle procedure di spesa;

Visto il secondo comma del citato art. 32 che determina la composizione della commissione in undici membri, scelti tra persone con particolare competenza in materia di spesa e di flussi finanziari e prevede la fissazione della remunerazione dei membri della stessa commissione anche in deroga alle vigenti disposizioni;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 32, la commissione è tenuta a fornire al Parlamento le informazioni, le notizie e i documenti che le competenti commissioni parlamentari ritengano utili per l'esercizio dei propri compiti istituzionali;

che, pertanto, in relazione alle sopraindicate finalità, si rende necessaria la predisposizione da parte della commissione tecnica di un piano di rilevazioni e di analisi;

Ravvisata l'opportunità di avvalersi dell'opera dei membri della commissione per un periodo di almeno quattro anni, in relazione alla esigenza di assicurare la continuità necessaria per verificare una metodologia ed attuare un esauriente programma di lavoro;

Ritenuto, ai fini di un regolare funzionamento della commissione, di conferire, ad uno dei membri della stessa commissione, l'incarico di presiederne e di coordinarne i lavori;

Ritenuto di dover stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 32 suddetto, il compenso a favore dei membri della commissione che, tenuto conto dell'importanza e della delicatezza delle attività da svolgere nonché dell'impegno conseguente, può essere fissato in lire 15 milioni annui lordi;

Ritenuto, altresì, di attribuire al Presidente della commissione, in relazione alla maggiore attività al medesimo richiesta, il compenso suindicato aumentato del 50 per cento;

Rilevata la necessità che la commissione sia messa in grado di operare, secondo le finalità della legge, chiamandovi a farne parte professori universitari ed esperti con la specifica competenza richiesta;

Visti i nulla-osta del Presidente del Consiglio dei Ministri, della Banca d'Italia e della regione Emilia-Romagna rilasciati rispettivamente per la nomina del dottor Rino Onofri, del dott. Mario Sarcinelli e del dottor Lauro Colombini;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri della commissione tecnica per la spesa pubblica di cui all'art. 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, i signori:

1) Reviglio prof. Franco, ordinario di scienza delle finanze e diritto finanziario all'Università di Torino;

2) Cassese prof. Sabino, ordinario di diritto pubblico all'Università di Roma e docente stabile presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

3) Cavazzuti prof. Filippo, straordinario di scienza delle finanze all'Università di Bologna;

4) Colombini dott. Lauro, responsabile del servizio bilancio e ragioneria della regione Emilia-Romagna;

5) Falciai dott. Giampaolo, capitano di vascello in servizio permanente effettivo, già capo dell'ufficio pianificazione finanziaria e studi generali del Ministero della difesa-Marina;

6) Giarda prof. Dino Piero, ordinario di scienza delle finanze e diritto finanziario all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano;

7) Izzo prof. Lucio, ordinario di politica economica all'Università di Roma;

8) Onofri dott. Rino, esperto di finanza pubblica;

9) Pedone prof. Antonio, ordinario di scienza delle finanze e diritto finanziario all'Università di Roma;

10) Salvemini prof. Maria Teresa, ordinario di economia politica all'Università di Bari e docente stabile presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

11) Sarcinelli dott. Mario, vice direttore generale della Banca d'Italia.

I predetti membri della commissione durano in carica quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il prof. Franco Reviglio è incaricato di presiedere la commissione tecnica per la spesa pubblica.

Art. 2.

Entro il 30 ottobre di ogni anno la commissione predispone il piano delle rilevazioni e delle analisi da eseguire nell'anno successivo per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 32 della legge n. 119/1981.

Tale piano è approvato dal Ministro del tesoro ed è comunicato ai presidenti delle commissioni bilancio e finanze e tesoro del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, anche ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 32 della legge n. 119/1981.

Per lo svolgimento della sua attività, la commissione ha accesso al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato e può ottenere, a richiesta, tutti i dati di cui dispongono la stessa Ragioneria generale e la Direzione generale del tesoro.

La commissione tecnica riferisce trimestralmente al Ministro del tesoro sull'attività da essa svolta. Entro il mese di febbraio la commissione presenta al Ministro del tesoro un rapporto sui risultati conseguiti nell'anno precedente.

Il Ministro del tesoro può disporre l'utilizzazione e la diffusione delle indagini effettuate e dei risultati conseguiti dalla commissione tecnica anche a mezzo di pubblicazioni a stampa.

Per l'anno 1982, il piano delle rilevazioni e delle analisi di cui al primo comma del presente articolo, è presentato entro il 31 gennaio 1982.

Art. 3.

Il compenso annuo lordo spettante ai membri della commissione tecnica è fissato in lire 15 milioni. Per il presidente della commissione, il compenso è maggiorato del 50 per cento.

Il compenso può essere liquidato anche a rate trimestrali, a presentazione di una relazione sull'attività svolta. Al pagamento dell'ultima rata dell'anno deve essere allegato il rapporto annuale della commissione di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Per le missioni compiute in relazione all'attività della commissione tecnica, è corrisposto ai membri della stessa commissione la diaria ed il rimborso delle spese di trasporto, compreso l'uso dell'aereo, nella misura prevista per la qualifica rivestita.

Ai fini del trattamento economico di missione, i membri della commissione estranei all'Amministrazione dello Stato sono equiparati alla qualifica di dirigente generale.

Art. 5.

Le spese relative al funzionamento della commissione tecnica graveranno sul cap. 4440 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1981 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1981
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 347

(7388)

DECRETO 11 novembre 1981.

Interventi agevolati del Mediocredito centrale sui finanziamenti dei crediti all'esportazione effettuati con raccolta a tasso variabile.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 277, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sulla assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1981 registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1981, registro n. 21, foglio 330, con il quale viene modificato il sistema di determinazione della misura del tasso di anticipazione o di risconto di cui ai decreto ministeriale 5 giugno 1981 e viene estesa la possibilità d'intervento del Mediocredito centrale nella forma mista sui finanziamenti di cui all'art. 15, lettera *h*) della legge 24 maggio 1977, n. 227, anche se effettuati in tutto o in parte, con provvista a tasso variabile;

Attesa l'opportunità di estendere la normativa di cui al ripetuto decreto 8 ottobre 1981, anche ai finanziamenti di cui all'art. 15, lettera *g*) della legge 24 maggio 1977, n. 227, derivanti da accordi intergovernativi;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima riunione;

Decreta:

Art. 1.

Sui finanziamenti di cui all'art. 15, lettera *g*), della legge 24 maggio 1977, n. 227 e successive modificazioni ed integrazioni, derivanti da accordi intergovernativi, il Ministro del tesoro potrà autorizzare il Mediocredito centrale ad intervenire, in relazione alle disponibilità dell'Istituto, con le modalità di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, anche relativamente alle operazioni effettuate in tutto o in parte con provvista a tasso variabile.

Art. 2.

Per gli interventi di cui al precedente art. 1, la misura del tasso di anticipazione o di risconto praticato dal Mediocredito centrale sarà determinato di volta in volta sulla base dei costi di raccolta vigenti al momento delle singole erogazioni, della commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'espletamento della loro attività, dei tassi di interesse dei richiamati crediti nonché della percentuale di antici-

pazione o di risconto secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 23 dicembre 1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Al momento dell'ammissione all'intervento le condizioni, come sopra determinate, saranno comunicate dal Mediocredito centrale al Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1981
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 80

(7361)

DECRETO 4 dicembre 1981.

Proroga al 31 dicembre 1982 della validità delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1964, sull'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto del 10 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1981, con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 1981 le disposizioni contenute nel proprio decreto dell'11 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, per l'attuazione dell'assistenza gratuita tecnico-amministrativa, di cui all'art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti ai fini del conseguimento degli indennizzi e dei contributi erogabili in unica soluzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89;

Vista la legge 22 ottobre 1981, n. 593;

Ritenuto che, perdurando le condizioni per le quali sono state prorogate le disposizioni di cui sopra, si rende opportuno continuare ad assicurare l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al proprio decreto 11 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1982.

Art. 2.

Gli enti e le associazioni giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile oppure ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nel cui statuto è stata prevista l'assistenza ai danneggiati di guerra, e che intendono prestare l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti, debbono darne comunicazione al Ministero del tesoro - Direzione generale dei danni di guerra, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Sulle somme che verranno pagate fino al 31 dicembre 1982, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89, sarà operata una detrazione nella misura dello 0,60 per cento di cui all'art. 13 della legge 22 ottobre 1981, n. 593.

In relazione alle detrazioni operate in base al precedente comma, alla fine di ogni trimestre potranno essere corrisposti agli enti ed alle associazioni di cui al precedente art. 2 acconti contenuti nel limite dello 0,45 per cento dei pagamenti disposti nel trimestre decorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(7296)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 6 giugno 1981, n. **769.**

Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 769. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1981, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 45.000.000, un appartamento al piano terreno di complessivi vani nove, sito in Genova, salita S. Brigida, n. 8/1, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla cat. 110873, sezione G.C.A., foglio n. 79, mappale 359-*sub* 15 di proprietà della società semplice « S. Giuseppe lavoratore », in Genova, come da atto di compravendita 1° aprile 1977, n. 126469/29520 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Intersimone, notaio in Roma, registrato a Roma in data 12 aprile 1977, da adibire a sede per gli uffici regionali dell'ente in Liguria operanti per la formazione professionale.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1981
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 163

DECRETO 9 ottobre 1981, n. **770.**

Autorizzazione alla Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Cosenza ad acquistare alcuni immobili.

N. 770. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Cosenza viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 65.000.000 e di L. 4.384.000, gli immobili rappresentati, rispettivamente, dall'intero primo piano e parte del secondo dello stabile sito in Cosenza, via Milelli, e da un magazzino a pianoterra in via Somalia, censiti al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 16 n. 76 *sub* 1-19, di proprietà del sig. Armando Coscarella, come da atti di compravendita 13 luglio 1959, n. 18316 e 13 aprile 1960, n. 21314 di repertorio, a rogito dott. Raffaele Ripoli, notaio in Cosenza, registrati a Cosenza, rispettivamente, in data 23 luglio 1959 e 23 aprile 1960, da adibire a sede, poliambulatorio, garage ed archivio.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1981
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 164

DECRETO 9 ottobre 1981, n. **771.**

Autorizzazione alla Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Milano ad acquistare un immobile.

N. 771. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Milano viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 12.331.400, due porzioni contigue per complessivi vani quattro ed accessori di un immobile sito in Vimercate (Milano), piazza Marconi n. 7/A, censito al nuovo catasto edilizio urbano ai numeri 233 e 261 del foglio 55, di proprietà del geom. Valentino Giambelli, come da atto di compravendita 17 gennaio 1966, n. 72423 di repertorio, a rogito dott. Rodolfo Parigi, notaio in Milano, registrato a Milano in data 15 febbraio 1966, da adibire ad uso ufficio.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1981
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 166

DECRETO 9 ottobre 1981, n. **772.**

Autorizzazione all'Istituto di tutela ed assistenza lavoratori, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 772. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Istituto di tutela ed assistenza lavoratori (ITAL), in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 282.000.000, un complesso immobiliare ad uso albergo ristorante sito in Anzio (Roma), località Lavinio, viale Bougainvillae, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 27, particelle 336 e 337, di proprietà della sig.ra Galli-Righi Beatrice, come da decreto di trasferimento dell'immobile emesso dal giudice delegato del tribunale di Velletri (Roma) in data 9 dicembre 1974.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1981
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 165

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3482/81 del Consiglio, del 24 novembre 1981, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali.

Pubblicato nel n. L 354 *del* 9 *dicembre* 1981

(339/C)

Regolamento (CEE) n. 3483/81 della commissione, del 30 novembre 1981, che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione dei vini a decorrere dal 16 dicembre 1981.

Regolamento (CEE) n. 3484/81 della commissione, del 7 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3485/81 della commissione, del 7 dicembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3486/81 della commissione, del 4 dicembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tabacchi grezzi o non lavorati, diversi dal tipo « Virginia », delle sottovoci 24.01 ex A e ex B della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3321/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3487/81 della commissione, del 7 dicembre 1981, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1842/81 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1188/81, per quanto concerne alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche.

Regolamento (CEE) n. 3488/81 della commissione, del 7 dicembre 1981, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche.

Regolamento (CEE) n. 3489/81 della commissione, del 7 dicembre 1981, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1981-82.

Regolamento (CEE) n. 3490/81 della commissione, del 7 dicembre 1981, che deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2042/75, nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 2363/81.

Regolamento (CEE) n. 3491/81 della commissione, del 7 dicembre 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 3492/81 della commissione, del 7 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3300/81 del Consiglio, del 16 novembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) numero 950/68 relativo alla tariffa doganale comune pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 335 del 23 novembre 1981.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3416/81 della commissione, del 30 novembre 1981, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 345 del 1° dicembre 1981.

Pubblicati nel n. L 352 *dell'*8 *dicembre* 1981

(340/C)

Regolamento (CEE) n. 3493/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2761/81 che istituisce un dazio antidumping definitivo sull'o-xilene (ortoxilene) originario di Portorico e degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 3494/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1700/81 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arack ed il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (1981/1982).

Regolamento (CEE) n. 3495/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 3496/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo.

Regolamento (CEE) n. 3497/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per filati di poli(p-fenilentereftalammide), destinati ad essere utilizzati nella fabbri-

cazione di pneumatici o di prodotti utilizzati nella fabbricazione di pneumatici, della sottovoce ex 51.01 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3498/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10% o meno di carbonio e oltre il 30% sino al 90% incluso di cromo (ferro-cromo super-raffinato), della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune (1982).

Regolamento (CEE) n. 3499/81 della commissione, dell'8 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3500/81 della commissione, dell'8 dicembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3501/81 della commissione, dell'8 dicembre 1981, che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 1609/81 che fissa gli adeguamenti da applicare a talune restituzioni fissate in anticipo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3502/81 della commissione, dell'8 dicembre 1981, relativo al prezzo di vendita del latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli.

Regolamento (CEE) n. 3503/81 della commissione, dell'8 dicembre 1981, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 3504/81 della commissione, dell'8 dicembre 1981, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 3505/81 della commissione, dell'8 dicembre 1981, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 3506/81 della commissione, dell'8 dicembre 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1982 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3507/81 della commissione, dell'8 dicembre 1981, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3222/81 e (CEE) n. 3362/81 relativi alla quarta e quinta vendita, a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine congelate destinate ad essere esportate in Polonia.

Regolamento (CEE) n. 3508/81 della commissione, dell'8 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3509/81 della commissione, dell'8 dicembre 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 3510/81 della commissione, dell'8 dicembre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 353 *del* 9 *dicembre* 1981

(341/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 48/1981
Compiti e struttura della Cassa conguaglio zucchero

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, e successive modificazioni, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito la Cassa conguaglio zucchero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981 concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e i relativi regolamenti riguardanti le modalità generali e quelle di applicazione;

Visto il decreto-legge del 20 novembre 1981, n. 694, che dispone, fra l'altro il finanziamento della Cassa conguaglio zucchero ai fini della erogazione degli aiuti nazionali ai settori autorizzati dalla regolamentazione C.E.E.;

Considerata la necessità di adeguare le strutture della Cassa alla nuova normativa nazionale e comunitaria;

Ritenuto necessario autorizzare la Cassa conguaglio zucchero ad effettuare tutte le operazioni relative alla gestione degli interventi nel settore dello zucchero e dell'isoglucosio sulla base della normativa nazionale e comunitaria;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1) La Cassa conguaglio zucchero, oltre alle assegnazioni di cui al decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, riscuote un sovrapprezzo stabilito dal C.I.P.

Tale sovrapprezzo grava:

a) su tutto lo zucchero immesso al consumo sul territorio nazionale e versato alla Cassa conguaglio zucchero contestualmente e secondo le modalità stabilite per il versamento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero;

b) sullo zucchero bianco di qualsiasi qualità e tipo proveniente dall'estero come tale, in prodotti trasformati e in prodotti contenenti zucchero aggiunto, per lo stesso quantitativo assunto a riferimento per il pagamento della sovraimposta di confine;

c) sullo zucchero greggio di produzione nazionale o importato, correlato allo stesso rendimento assunto per il pagamento dell'imposta di fabbricazione o della sovraimposta di confine, destinato alla raffinazione o immesso al consumo tal quale.

2) E' esente dal pagamento del sovrapprezzo:

lo zucchero di produzione nazionale conferito all'organismo d'intervento o esportato tal quale;

lo zucchero denaturato destinato all'alimentazione del bestiame, di produzione nazionale e comunitaria;

lo zucchero destinato a particolari usi chimici, assimilato allo zucchero denaturato, se esente da imposta di fabbricazione o che per disposizione comunitaria gode di una restituzione alla produzione;

lo zucchero destinato, in esenzione parziale o totale di imposta di fabbricazione, alla preparazione di prodotti da esportare;

lo zucchero di qualsiasi qualità e tipo e quello contenuto o aggiunto in prodotti trasformati assoggettati alla disciplina dei diritti doganali gravanti sullo zucchero in temporanea importazione.

3) In relazione alle specifiche destinazioni delle proprie disponibilità finanziarie la Cassa conguaglio zucchero effettuerà le seguenti erogazioni dirette ed indirette:

a) aiuti nazionali previsti dall'art. 46 del regolamento (CEE) n. 1785/81:

a.1) ai produttori di barbabietole;

a.2) alle industrie di trasformazione;

a.3) agli aventi diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'art. 8 del sopracitato regolamento;

b) ripianamento del deficit della Cassa conguaglio zucchero risultante al 30 giugno 1981;

c) restituzione del sovrapprezzo già versato per lo zucchero esportato tale quale o contenuto in prodotti;

d) restituzione di quota parte del sovrapprezzo per lo zucchero acquistato e utilizzato per ottenere prodotti trasformati destinati al mercato interno;

e) integrazione a copertura degli oneri derivanti dalla definizione delle pendenze insolute dalla cessata Cassa conguaglio prezzo zucchero d'importazione;

f) oneri di gestione della Cassa conguaglio zucchero;

g) ogni altra eventuale erogazione derivante da normative, comunitaria e nazionale.

4) Le erogazioni di cui al precedente punto 3) sono effettuate secondo le seguenti modalità:

a) gli aiuti ai produttori di barbabietole saranno pagati — con vincolo di destinazione immediata ai bieticoltori, tenuto conto dei tempi tecnici necessari, e con effetto liberatorio per la Cassa — tramite le società saccarifere o, in via eccezionale, direttamente dalla Cassa.

L'ammontare degli aiuti di cui alle lettere *a*.1) e *a*.2) sarà versato non appena la Cassa conguaglio zucchero avrà ricevuto il relativo accreditamento da parte dello Stato, compatibilmente con i tempi tecnici di applicazione, sulla base della produzione di zucchero dichiarata dalle società stesse, salvo conguaglio rispetto alla produzione provvisoria al 31 gennaio di ogni anno ed alla produzione definitiva di zucchero al momento della sua determinazione. Tali aiuti diversificati in relazione alle aree di produzione (Italia settentrionale e Italia centro-meridionale) saranno versati alle società saccarifere in base alla produzione realizzata nel proprio o nei propri zuccherifici ubicati nelle due diverse aree geografiche.

Ai fini del riconoscimento degli aiuti nazionali, i quantitativi di zucchero ottenuti negli zuccherifici dell'area centro-meridionale e derivanti da barbabietole delle zone bieticole dell'area settentrionale, al momento dell'imputazione alle quote *A* e *B* o alla produzione che superi tali quote, verranno considerati come ultima produzione.

Le società saccarifere comunicheranno alla Cassa la produzione ottenuta nel proprio o nei propri zuccherifici ubicati nelle due diverse aree geografiche, nonché gli eventuali quantitativi di zucchero derivanti da barbabietole prodotte in un'area diversa da quella in cui si trova lo zuccherificio e delle quali la Cassa accerterà la provenienza.

La corresponsione degli aiuti di cui alle lettere *a*.1) e *a*.2) allo zucchero derivante dalla lavorazione del melasso, è subordinata all'autorizzazione prevista dalla regolamentazione nazionale.

L'aiuto di cui alla lettera *a*.3) è corrisposto tenuto conto dei quantitativi di zucchero risultanti dalla stessa documentazione esibita ai fini del riconoscimento del rimborso comunitario previsto dall'art. 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81;

b) per il ripianamento di cui alla lettera *b*) e per l'integrazione di cui alla lettera *e*) nonché per la gestione dei finanziamenti della Cassa di cui al decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, saranno tenute dalla Cassa conguaglio zucchero apposite contabilità separate.

Inoltre, riguardo l'integrazione di cui alla lettera *e*), i versamenti delle somme dovute per la definizione delle pendenze che abbiano dato luogo a contestazioni devono essere precedentemente autorizzati dalle amministrazioni di vigilanza e di controllo;

c) le restituzioni di cui alla lettera *c*) verranno effettuate sulla base delle certificazioni della competente amministrazione finanziaria;

d) per essere ammesse al beneficio della restituzione di cui alla lettera *d*) del citato punto 3), le aziende utilizzatrici interessate devono presentare apposita domanda alla Cassa conguaglio zucchero.

Le aziende ammesse potranno chiedere alla Cassa la restituzione solo per lo zucchero utilizzato a partire dalla data dell'ammissione ed entro sei mesi dall'utilizzo, per non più di una volta al mese e per un quantitativo non inferiore a 300 quintali.

Qualora da accertamenti risultasse l'irregolarità della richiesta della restituzione, l'ammissione sarà revocata definitivamente, salvo ogni altro provvedimento anche in sede giudiziaria.

Alla Cassa conguaglio zucchero sono devolute le disposizioni necessarie per l'applicazione delle norme suddette.

5) La Cassa conguaglio zucchero è autorizzata a versare in un eventuale fondo bieticolo costituito dagli interessati:

una quota parte degli aiuti ai bieticoltori, nonché ogni altro importo di spettanza bieticola nelle rispettive misure indicate dagli interessati.

La Cassa è altresì autorizzata a fornire al fondo la documentazione necessaria al suo funzionamento.

6) Le modalità pratiche per le riscossioni ed i pagamenti saranno precisate dalla Cassa conguaglio zucchero su delibera del comitato di gestione.

Lo stesso comitato dovrà deliberare ogni operazione connessa con i pagamenti che potranno essere effettuati alle scadenze previste compatibilmente con le disponibilità finanziarie della Cassa.

7) Oltre alla gestione ordinaria sopra indicata la Cassa conguaglio zucchero espleta anche i compiti derivanti dalle esigenze del funzionamento del mercato comune dello zucchero, non affidati all'A.I.M.A. o ad altra amministrazione dello Stato.

Per tali compiti viene tenuta una gestione separata.

8) La Cassa, inoltre, continuerà ad assolvere gli adempimenti conseguenti alla definizione delle pendenze derivanti da precedenti disposizioni nazionali e comunitarie.

9) La gestione e l'amministrazione della Cassa conguaglio zucchero sono affidate ad un comitato di gestione il quale, tenuto conto dei compiti che deve assolvere, è composto da un numero di membri superiore a quello previsto, di regola, da decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98 e precisamente: da un presidente, da due funzionari designati dalla segreteria generale del C.I.P. e da ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; da un funzionario designato dai Ministeri delle finanze e del commercio con l'estero, nonché da tre rappresentanti dei bieticoltori, tre rappresentanti degli industriali, un rappresentante degli utilizzatori dello zucchero ed un rappresentante dei commercianti, designati dalle rispettive organizzazioni più rappresentative.

Il comitato si avvale di due segretari designati dalle amministrazioni vigilanti (C.I.P. e Ministero del tesoro) e dell'opera di un esperto per il coordinamento dell'attività e della direzione degli uffici della Cassa conguaglio zucchero.

Il riscontro sulla gestione della Cassa conguaglio zucchero viene esercitato da un collegio dei revisori costituito da un funzionario designato dal Ministero del tesoro, che lo presiede, da un funzionario della segreteria generale designato dal presidente delegato del C.I.P. e da un funzionario designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presidente, i membri del comitato di gestione e del collegio dei revisori, i segretari sono nominati con decreto del Presidente delegato del C.I.P., d'intesa con il Ministro del tesoro.

Fino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma resta valido il disposto del punto 10) del provvedimento C.I.P. n. 1195/1968.

Il comitato di gestione sovraintende all'esecuzione dei compiti affidati alla Cassa dai provvedimenti C.I.P. o da altre disposizioni legislative, esegue controlli tecnico-amministrativi anche a mezzo di funzionari dello Stato ed emana le relative norme regolamentari.

Gli ordini di prelevamento delle disponibilità della Cassa conguaglio devono portare le firme congiunte del presidente e di uno dei membri del comitato designati dal Ministero del tesoro e della segreteria generale del C.I.P.

I servizi di tesoreria della Cassa conguaglio saranno affidati al sistema bancario alle condizioni più favorevoli.

Il comitato, tenuto conto dei compiti che deve assolvere in settori diversi, anche tecnicamente distinti, ha la facoltà di costituire nel suo ambito gruppi di lavoro per l'istruttoria delle deliberazioni che dovranno essere adottate dallo stesso comitato.

10) Per quanto non previsto nel presente provvedimento, valgono le norme relative alla disciplina delle Casse conguaglio di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, e successive modificazioni.

Sono abrogate tutte le disposizioni dei provvedimenti C.I.P. in contrasto con quelle previste dal presente provvedimento.

Roma, addì 22 dicembre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
MARCORA

(7364)

Provvedimento n. 49/1981. Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1981

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il regolamento (CEE) n. 1787/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, che stabilisce per la campagna 1981-82 fra l'altro le caratteristiche della qualità tipo delle barbabietole;

Visto il regolamento (CEE) n. 1788/81 del Consiglio del 30 giugno 1981 che fissa per la campagna 1981-82 i prezzi minimi della barbabietola *A* e *B;*

Visti i regolamenti (CEE) n. 2497/69 e n. 2571/69 della commissione, rispettivamente del 12 e 22 dicembre 1969, concernenti le maggiorazioni e le riduzioni applicabili anche ai prezzi delle barbabietole in Italia;

Visto il regolamento (CEE) n. 850/81 del Consiglio del 1° aprile 1981 che fissa il tasso di conversione ECU/lire italiane in L. 1.227,00;

Visto il regolamento (CEE) n. 206/68 del Consiglio del 20 febbraio 1968 e successivi, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti lo acquisto delle barbabietole;

Tenuto conto dell'accordo interprofessionale stipulato tra produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1981-82;

Tenuto conto della ravvisata necessità di mantenere per la campagna 1981-82 gli indirizzi di incentivazione della produzione bieticolo-saccarifera mediante una remunerazione minima garantita ai fini del rilancio del settore e del conseguente miglioramento degli approvvigionamenti nonché della bilancia commerciale del settore alimentare;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

1) Il prezzo minimo delle barbabietole da zucchero di raccolto 1981 con tenore zuccherino del 16% all'atto della ricezione, utilizzate per la produzione di zucchero bianco che rientrerà nei quantitativi delle quote *A* è fissato, in relazione a quanto stabilito per l'Italia dal regolamento (CEE) n. 1785/81, in 37,71 ECU per tonn., pari a L. 46.270,17 per tonn. + IVA, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

2) Il prezzo minimo come sopra descritto delle barbabietole da zucchero di raccolto 1981 utilizzate per la produzione del quantitativo di zucchero bianco che risulterà attribuito alle quote *B*, è fissato, in relazione a quanto stabilito dallo stesso regolamento (CEE) n. 1788/81, in 26,94 ECU per tonn. pari a L. 33.055,38 per tonn. + IVA salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

3) Per le bietole utilizzate nella campagna 1981-82 per la produzione di zucchero bianco rientrante nelle quote *A* e *B*, l'aiuto per tonn. bietola con tenore zuccherino del 16% di cui all'art. 46, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, è riconosciuto nella misura di L. 12.913,80 per la zona di cui alla lettera *a*) del citato paragrafo e di L. 11.831,21 per la zona di cui alla lettera *b*) del paragrafo medesimo + IVA; salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

4) Per la corresponsione dell'aiuto di cui al precedente punto 3) saranno emanate norme con successivo provvedimento C.I.P.

5) I prezzi minimi di cui ai punti 1) e 2) nonché l'aiuto di cui al punto 3) per le bietole a polarizzazione diversa del 16%, saranno per il 1/10% di tenore saccarosio:

a) aumentati al minimo di:

0,675% per tenori superiori al 16% e inferiori o uguali al 18%;

0,525% per tenori superiori al 18% e inferiori o uguali al 19%;

0,375% per tenori superiori al 19% e inferiori o uguali al 20%;

b) diminuiti al massimo di:

0,675% per tenori inferiori al 16% e superiori o uguali al 15,5%;

0,750% per tenori inferiori al 15,5% e superiori o uguali al 14.5%;

0,750% per tenori inferiori al 14,5%;

c) per le barbabietole con tenore di saccarosio superiore al 20% si applica almeno il prezzo minimo adattato al 20%.

6) La percentuale del saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero sarà accertata in *contraddittorio* secondo il metodo polarimetrico.

Pure in contraddittorio, e secondo le modalità in vigore nelle campagne precedenti, dovranno essere accertati il peso, il campionamento e la percentuale di tara per tutte le barbabietole conferite alle fabbriche, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

Il corrispettivo di tali operazioni di controllo è compreso nel prezzo delle barbabietole.

Le spese di impianto e di esercizio dei laboratori di analisi e quelle per il trasporto dei campioni di barbabietole da analizzare sono a totale carico delle società saccarifere interessate.

7) Per le consegne i ricevimenti e le altre condizioni di cessione delle barbabietole alle fabbriche, si applicano le norme di cui al regolamento (CEE) n. 206/68 e successivi, di integrazione o modificazione, nonché quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

Roma, addì 22 dicembre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
MARCORA

(7365)

Provvedimento n. 50/1981. Misure di intervento della Cassa conguaglio zucchero per la campagna 1981-82

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, 23 aprile 1946, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 964;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 48/1981 di pari data che fissa le norme per la gestione del settore dello zucchero e dell'isoglucosio a seguito dell'adozione del regolamento (CEE) n. 1785/81;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1787/81 e n. 1788/81 del Consiglio del 30 giugno 1981 concernenti i prezzi comunitari applicabili nel settore dello zucchero per la campagna 1981-82;

Visto il regolamento (CEE) n. 850/81 del Consiglio del 1° aprile 1981 che fissa il tasso di cambio della lira verde in L. 1.227,00 ECU;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1981 con il quale sono state fissate le quote *A* e le quote *B* per la produzione dello zucchero e dell'isoglucosio a partire dalla campagna 1981-82;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 42/81 del 2 dicembre 1981 concernente i prezzi ed i sovrapprezzi dello zucchero;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 49/1981 di pari data del presente relativo al prezzo ed alle condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1981;

Tenuto conto dell'accordo interprofessionale stipulato tra produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1981-82;

Tenuto conto che, a seguito della ritardata emanazione dei regolamenti comunitari rispetto alla definizione dei contratti tra bieticoltori e industrie trasformatrici, è opportuno, in via eccezionale, adottare misure compensative per la produzione delle barbabietole e dello zucchero della campagna 1981-82;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1) Per la campagna 1981-82 i prezzi di intervento applicabili in Italia ed i prezzi unici di entrata comunitari per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio e per il melasso, sono quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 1788/81 espressi in lire

italiane al cambio di L. 1.227,00 per ECU. Il prezzo di intervento derivato per l'Italia è adattato in funzione delle caratteristiche di qualità secondo quanto stabilito dalle norme comunitarie.

2) Il sovrapprezzo di cui al punto 1) del provvedimento C.I.P. n. 48/1981 in data 22 dicembre 1981 è quello stabilito al punto 3) del provvedimento C.I.P. n. 42/81 del 2 dicembre 1981.

3) Gli importi relativi alle erogazioni dirette ed indirette di cui al punto 3), lettere *a*.1), *a*.2) e *a*.3), del richiamato provvedimento C.I.P. n. 48/1981 espressi in zucchero bianco, sono i seguenti:

a.1) ai produttori di barbabietole dell'area settentrionale per la produzione di zucchero ottenuta in tale area, L. 9.100,93 a q.le netto;

ai produttori di barbabietole dell'area centro-meridionale per la produzione di zucchero ottenuta in tale area, L. 9.933,69 a q.le netto;

a.2) ai produttori di zucchero dell'area settentrionale per la produzione di zucchero ottenuta in tale area, L. 3.365,39 a q.le netto;

ai produttori di zucchero dell'area centro-meridionale per la produzione di zucchero ottenuta in tale area, L. 3.686,01 a q.le netto.

In relazione a quanto indicato nelle premesse ed in via eccezionale, la Cassa conguaglio zucchero è autorizzata a corrispondere, ai bieticoltori e all'industria di trasformazione, gli aiuti stabiliti per la produzione di zucchero ottenuta nella area centro-meridionale, anche a quei quantitativi derivanti da bietole prodotte in tale area e lavorate presso zuccherifici situati nell'area settentrionale, previo presentazione della comprovante documentazione.

Per la produzione di zucchero ottenuta nell'area centro-meridionale derivante da bietole prodotte nell'area settentrionale, gli aiuti vengono corrisposti nella misura stabilita per la produzione di zucchero di tale area settentrionale;

a.3) ai detentori di zucchero soggetti al regime delle spese di magazzinaggio di cui all'art. 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81, viene corrisposta la differenza tra l'importo calcolato mensilmente per ogni q.le netto di zucchero bianco applicando il tasso praticato al miglior cliente solvibile (prime rate) in vigore al giorno 15 di ciascun mese al prezzo C.I.P. alla produzione del giorno 15 del mese di riferimento — depurato del contributo spese di magazzinaggio, dello stacco di qualità, del costo sacco ed insacco, nonché delle imposizioni fiscali e parafiscali — e l'importo del rimborso mensile comunitario.

Tale differenza viene corrisposta su tutta la produzione nazionale, compreso l'eventuale riporto alla campagna 1982-83 e le quantità che risulteranno in giacenza al 30 giugno 1982, nonché sullo zucchero bianco e greggio di importazione; quest'ultimo espresso in zucchero bianco.

Ogni variazione del «prime rate» e/o dell'importo del rimborso, comporterà una corrispondente variazione dell'aiuto nazionale in questione; così come nel caso di variazione del prezzo C.I.P.

4) Le restituzioni relative al sovrapprezzo sullo zucchero esportato tal quale o contenuto in prodotti, di cui alla lettera *c*) del citato punto 3) del provvedimento C.I.P. n. 48/1981 vanno corrisposte nelle stesse misure dei sovrapprezzi stabiliti con il provvedimento C.I.P. n. 42/81 del 2 dicembre 1981.

Qualora si trattasse di zucchero acquistato ed utilizzato in data precedente a tale provvedimento, la restituzione va corrisposta nella stessa misura dei sovrapprezzi all'epoca vigenti ed effettivamente pagati, previa probante documentazione.

5) Le restituzioni relative a quota parte del sovrapprezzo sullo zucchero utilizzato per ottenere prodotti trasformati, di cui alla lettera *d*) del ripetuto punto 3) del provvedimento C.I.P. n. 48/1981 vanno corrisposte nella misura stabilita con il provvedimento C.I.P. n. 42/1981.

6) Per realizzare l'autonoma gestione del fondo bieticolo, la Cassa conguaglio zucchero potrà procedere, a titolo transitorio — su richiesta delle categorie professionali interessate da inoltrare entro il 31 dicembre 1981 — alla stipula tempestiva di un'apposita convenzione.

7) La Cassa conguaglio zucchero è autorizzata a versare ai produttori di barbabietole ed ai produttori di zucchero le seguenti integrazioni straordinarie, a titolo di riconoscimento del ritardato adeguamento del prezzo del zucchero rispettivamente al 6 aprile 1981 ed al 1° luglio 1981:

ai produttori di barbabietole di L. 1.896,35 ed alle industrie di trasformazione L. 1.482,83 per q.le netto di zucchero bianco di produzione nazionale smerciato dal 6 aprile al 30 giugno 1981, esclusi i quantitativi esportati;

ai produttori di barbabietole L. 4.546,67 ed alle industrie di trasformazione L. 4.157,69 per 100 kg netti di zucchero bianco di produzione nazionale smerciato dal 1° al 31 luglio 1981, esclusi i quantitativi esportati;

alle industrie di trasformazione, sulle quantità rientranti nelle quote *A* e *B* esportate — quale differenza contributo spese di magazzinaggio — L. 200 e L. 1009 per 100 kg netti di zucchero bianco, rispettivamente per i due periodi considerati.

Le integrazioni di cui sopra di pertinenza dei bieticoltori, vanno versate al fondo bieticolo costituito dagli interessati, mentre quelle di pertinenza delle società saccarifere vanno versate direttamente alle singole società in base ai quantitativi smerciati da ciascuna di esse.

8) Eccezionalmente, per la campagna 1981-82, la Cassa conguaglio zucchero è autorizzata a ricorrere ad anticipazioni bancarie, da assumere alle migliori condizioni possibili, nei limiti e fino alla copertura del *deficit* esistente al 30 giugno 1981, tenuto conto al riguardo delle assegnazioni dello Stato alle relative epoche di erogazione, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694.

Roma, addì 22 dicembre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
MARCORA

(7366)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 18

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 94 Mod. 241 D.P. — Data: 3 dicembre 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Salerno. — Intestazione: Caiazza Raffaela, nata a Siano l'8 agosto 1953. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 300.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36 Mod. 241 D.P. — Data: 19 gennaio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Milano. — Intestazione: Gatti Ezio, nato a Zeme Lomellina l'8 agosto 1932. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 4. — Capitale L. 400.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7330)

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 16

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 434. — Data: 27 luglio 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Flagiello Pasquale nato a S. Antimo il 4 maggio 1918. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale L. 460.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6949)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco degli aiuti di recupero e rieducazione funzionale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1981 è stato stabilito che i sottoindicati sanitari possano partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di recupero e rieducazione funzionale, presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo, e per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero:

Salvi Giorgio, nato a Verona il 3 maggio 1935;
Zelaschi Franco, nato a Voghera l'11 febbraio 1942.

(7273)

Integrazione dell'elenco dei primari di neurochirurgia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1981 è stato stabilito che il dott. Liguori Raffaele, nato a Napoli il 28 febbraio 1932, possa partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di neurochirurgia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto 4 agosto 1980 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

(7275)

Integrazione dell'elenco dei primari di oculistica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1981 è stato stabilito che il dott. Sgroi Antonino nato a Catania il 30 marzo 1931, possa partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di oculistica, presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo, e per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto 31 luglio 1979 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario suindicato.

(7274)

Cancellazione di un nominativo dall'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1981 il nominativo del sanitario dott. Sebastiano Curcio, nato a Tripoli il 4 aprile 1934, viene cancellato dall'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1980.

(7272)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1981, n. 64.

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 43 del 28 ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Oggetto della legge

1. La Regione con la presente legge detta norme per:

a) l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, nonchè di vigilanza igienico-sanitaria sulle farmacie, secondo quanto disposto dal successivo titolo I;

b) la tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai problemi organizzativi e di indirizzo, secondo quanto disposto dal successivo titolo II;

c) l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di medicina veterinaria, secondo quanto disposto dal successivo titolo III;

d) l'organizzazione e il funzionamento dei presidi Multizonali di Igiene e di Prevenzione, secondo quanto disposto dal successivo titolo IV;

2. Nel testo della presente legge l'ente responsabile dei servizi di zona e l'unità socio-sanitaria locale sono indicati rispettivamente con le abbreviazioni E.R. e U.S.S.L. e i presidi multizonali di igiene e prevenzione con l'abbreviazione P.M.I.P.

Titolo I

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Art. 2.
Materia

1. La materia di igiene e sanità pubblica ha per oggetto:

a) le proposte di programmazione degli interventi di igiene e sanità pubblica, nell'ambito territoriale di competenza;

b) l'educazione sanitaria per quanto di competenza;

c) l'igiene dell'ambiente;

d) la prevenzione individuale e collettiva delle malattie;

e) la vigilanza sulle professioni e arti sanitarie, ferma restando la competenza dei comuni per quanto riguarda la tenuta dei relativi registri;

f) l'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione degli alimenti, delle bevande e dei cosmetici, fatte salve le competenze in materia veterinaria;

g) gli accertamenti, le certificazioni e le altre prestazioni medico-legali, di cui ai successivi articoli 7 e 8.

Art. 3.
Funzioni degli enti responsabili dei servizi di zona

1. Le funzioni di competenza dell'E.R. in materia di igiene e sanità pubblica, ivi comprese quelle già esercitate dal medico provinciale e dagli uffici di igiene comunali e consortili, riguardano in particolare:

a) la raccolta di dati ambientali e sanitari della popolazione; indagini epidemiologiche e valutazione dello stato sanitario della popolazione;

b) la prevenzione e il controllo di malattie infettive, anche per lavoratori esposti alle stesse;

c) la prevenzione nelle collettività e il controllo della salubrità degli ambienti di vita; i controlli e le iniziative per la salubrità dell'acqua, aria, suolo e abitato, anche mettendo a disposizione le proprie strutture per l'esercizio delle funzioni e delle competenze residuali delle province e dello Stato;

d) la formulazione di pareri e proposte per progetti di bonifica, quali impianti di depurazione, reflui di qualsiasi origine; su insediamenti abitativi, anche per ristrutturazione o modifiche, compresi gli impianti sportivi, commerciali, ricreativi, culturali; su insediamenti abitativi, anche per ristrutturazione o modifiche, compresi gli impianti sportivi, commerciali, ricreativi, culturali; su insediamenti industriali e su attività lavorative relativamente ai reflui biologici, chimici e fisici ed alla compatibilità urbanistica;

e) la formulazione di pareri sanitari su attività commerciali, ricreative, culturali, turistiche e sportive;

f) la predisposizione di mappe di rischio, anche in collaborazione con gli altri servizi competenti;

g) il controllo di bevande e alimenti per l'alimentazione umana compresi gli alimenti dietetici e per l'infanzia, inteso come:

1) controllo degli alimenti, delle strutture e delle apparecchiature dove avviene la produzione, manipolazione, vendita e consumo degli alimenti e bevande, compreso il parere di idoneità ai fini dell'autorizzazione sanitaria ex art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

2) controllo diretto degli alimenti e delle bevande, compresi gli imballaggi;

h) il controllo della produzione, manipolazione e vendita dei cosmetici;

i) il controllo e la sorveglianza sui gas tossici, sulle radiazioni ionizzanti, sui fitofarmaci e sui presidi sanitari delle derrate alimentari immagazzinate, secondo disposizioni legislative;

l) la vigilanza sulle professioni e arti sanitarie compresa la pubblicità sanitaria, nonchè la vigilanza igienico-sanitaria sulle farmacie;

m) la certificazione individuale a tutela della salute e incolumità della collettività;

n) gli accertamenti di polizia mortuaria;

o) l'educazione sanitaria in materia di igiene e sanità pubblica;

p) le prestazioni medico-legali.

2. Restano comunque ferme le attribuzioni di ciascun Sindaco, quale autorità sanitaria locale, a norma del successivo art. 12.

3. Il piano sanitario regionale prevede le modalità di svolgimento delle attività di guardia igienica permanente e di pronta reperibilità, al fine di garantire la vigilanza continua sull'ambiente e la pronta risposta a chiamate di utenti per segnalazioni di inconvenienti igienici e per interventi di profilassi presso le U.S.S.L.

Art. 4.

Vigilanza igienico-sanitaria

1. La vigilanza igienico-sanitaria ha ad oggetto le situazioni demografiche e le condizioni di salute della popolazione afferente, nonché lo stato dell'ambiente ecologico, fisico e sociale.

2. Nell'ambito delle attività predette spetta all'ufficio di direzione di ciascuna U.S.S.L. predisporre gli interventi necessari sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile del servizio igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro, nonché dai responsabili degli altri servizi interessati.

3. A tal fine i servizi di ciascuna U.S.S.L. sono tenuti a svolgere, nell'ambito delle proprie competenze, attività di vigilanza igienico-sanitaria, a raccogliere dati ed elementi conoscitivi ed a segnalare tempestivamente all'ufficio di direzione ogni disfunzione o carenza riscontrata.

Art. 5.

Vigilanza igienico-sanitaria sulle farmacie

1. L'E.R. esercita a mezzo dell'U.S.S.L. la vigilanza igienico-sanitaria sulle farmacie diretta ad assicurare il rispetto delle norme vigenti.

2. L'ufficio di direzione dell'U.S.S.L. dispone le modalità di organizzazione e di esercizio della vigilanza suddetta secondo quanto stabilito in via generale dall'articolo precedente.

3. Nel corso di ciascun anno ogni farmacia deve essere ispezionata almeno una volta da un farmacista dell'U.S.S.L. addetto alla vigilanza farmaceutica o appartenente al servizio sanitario regionale, assistito da un farmacista designato dall'ordine professionale di livello provinciale, da un medico dell'U.S.S.L. e da un impiegato amministrativo dipendente dall'U.S.S.L., che esercita le funzioni di segretario.

4. Il farmacista incaricato dell'ispezione deve avere la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; del risultato di ogni ispezione deve essere redatto il relativo verbale.

5. Nel caso in cui, a seguito dell'ispezione, siano state riscontrate violazioni di norme in materia igienico-sanitaria, il titolare è diffidato dal presidente del comitato di gestione, ad adottare le necessarie misure, entro un termine rapportato alla situazione specifica accertata e verbalizzata; decorso tale termine infruttuosamente, il presidente della giunta regionale, su proposta del comitato di gestione, dichiara la decadenza della autorizzazione.

6. L'Ispettore, ove nel corso dell'ispezione ravvisi situazioni di pericolo, provvede immediatamente a rimuoverle impartendo le opportune disposizioni al responsabile della farmacia, assicurandosi della loro esecuzione.

7. L'Ispettore, fermo restando ogni altro obbligo inerente al suo ufficio, deve segnalare senza ritardo, al presidente del comitato di gestione, all'ufficio di direzione e al dirigente del servizio i provvedimenti di cui al precedente comma.

8. E' delegata al presidente del comitato di gestione dell'E.R. l'adozione delle sanzioni amministrative previste dalle vigenti norme nei confronti del titolare della farmacia.

Art. 6.

Ambito delle attività di vigilanza

1. Le attività di vigilanza in materia di igiene e sanità pubblica già esercitate dagli ufficiali sanitari e dai medici provinciali, sono svolte presso ciascuna U.S.S.L. dal servizio igiene pubblica, ambientate e di tutela della salute nei luoghi di lavoro, limitatamente alle funzioni di cui al precedente art. 3 e comunque dal personale della U.S.S.L. che l'ufficio di direzione, in relazione alle esigenze della funzionalità complessiva dei servizi, assegna al servizio stesso.

2. Il responsabile del servizio igiene pubblica, ambientale e di tutela della salute nei luoghi di lavoro formula, tramite l'ufficio di direzione, al presidente del comitato di gestione dell'E.R. le proposte per l'adozione dei provvedimenti relativi ai poteri già spettanti agli ufficiali sanitari e ai medici provinciali.

3. Il personale di vigilanza che opera anche a livello di distretto di base e che abbia la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria adotta i primi provvedimenti urgenti in materia igienico-sanitaria, compreso il sequestro di sostanze destinate all'alimentazione e al consumo che risultino pregiudizievoli alla salute umana.

4. Quando si manifestino situazioni di urgenza e vengano adottati provvedimenti a norma del comma precedente deve essere data immediata comunicazione all'ufficio di direzione dell'U.S.S.L.

Art. 7.

Funzioni medico-legali

1. Le funzioni medico-legali già attribuite al medico provinciale e all'ufficiale sanitario sono svolte dalle U.S.S.L.

2. Le funzioni medico-legali comprendono in particolare:

a) gli accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi e/o regolamenti;

b) gli accertamenti medico-legali di controllo per invalidità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

c) l'attività collegiale per l'accertamento della invalidità permanente da cause lavorative e di servizio, della invalidità civile, nonché per gli accertamenti relativi ai ciechi civili e sordomuti;

d) l'attività, anche collegiale, per l'accertamento della idoneità o inidoneità alla guida di autoveicoli e natanti.

3. In particolare, fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, gli accertamenti di cui al comma precedente sono svolti dalle commissioni di cui alla legge 3 mar-

zo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonché dalle commissioni previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, dalla legge 26 maggio 1970, n. 381 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, con la composizione e per gli ambiti territoriali previsti dalle leggi medesime, nonché dalle altre commissioni di cui al successivo art. 8, secondo gli ambiti territoriali e le composizioni ivi previste.

Art. 8.

Revisione della composizione e degli ambiti delle commissioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, al decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 e al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

1. Le commissioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, al decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 e al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, sono nominate dai comitati di gestione degli E.R. di seguito indicati ed operano nell'ambito di più zone sanitarie previste dall'allegato *A* della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, e precisamente:

le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 3 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 11 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 80;

le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 22 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 20, 21, 22, 23, 24;

le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 29 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;

le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 41 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44;

le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 47 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 45, 46, 47, 48, 49, 50;

le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 51 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 51, 52, 53;

le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 75 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76;

le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 77 operano nell'ambito delle zone n. 77, 78, 79.

2. Il comitato di gestione degli E.R. delle zone n. 3, 11, 22, 29, 41, 47, 51, 75, 77, sentiti gli altri E.R. interessati, designa nelle commissioni di cui al comma precedente — in sostituzione del medico provinciale, dell'ufficiale sanitario e del funzionario medico igienista dei ruoli nominativi regionali — medici appartenenti al servizio sanitario nazionale preferibilmente dei servizi igiene pubblica, ambientale e di tutela della salute nei luoghi di lavoro di una delle U.S.S.L. dell'ambito territoriale in cui operano le commissioni stesse.

Art. 9.

Regolamenti locali di igiene

1. L'assemblea generale di ciascun E.R. approva il regolamento locale di igiene e le eventuali modifiche ed aggiornamenti per i comuni compresi nella propria zona socio-sanitaria.

2. Il comitato di gestione formula la proposta di regolamento, previa consultazione dei comuni interessati, sentiti il dirigente coordinatore sanitario e il dirigente coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione, nonché i responsabili dei servizi competenti.

3. La deliberazione di approvazione del regolamento locale di igiene è sottoposta al controllo ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, modificato dall'art. 3 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 36.

Art. 10.

Attività dei distretti sanitari di base

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo la U.S.S.L. cura, tramite i distretti di base, individuati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, lo svolgimento delle attività di primo livello e di pronto intervento e in particolare:

a) i controlli delle scuole, degli ambienti culturali e ricreativi e di quelli destinati alla ospitalità; i rilievi microclimatici negli ambienti di vita; la segnalazione di locali non in regola con le disposizioni sul divieto di fumare; i sopralluoghi igienici nelle abitazioni;

b) i sopralluoghi igienici di semplice rilevamento e di interesse territorialmente limitato, nell'ambiente libero;

c) le ispezioni agli esercizi di generi alimentari, i prelievi di campioni, le prime analisi elementari, il controllo dei libretti sanitari degli addetti agli esercizi stessi;

d) gli accertamenti necroscopici;

e) le prime segnalazioni di situazioni di emergenza;

f) le prime attività di prevenzione della patologia umana, con particolare riguardo alle comunità;

g) gli accertamenti e le certificazioni correnti;

h) la raccolta dei dati igienico-sanitari e ambientali del distretto, anche utilizzando le strutture comunali già esistenti.

Art. 11.

Organizzazione dipartimentale

1. Il piano sanitario regionale dispone a norma dell'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1980 n. 39 che siano costituiti nelle singole U.S.S.L., dipartimenti che aggreghino unità operative dei diversi servizi preposti ad attività di prevenzione a fini di igiene e sanità pubblica.

2. Il dipartimento quando comprende unità operative appartenenti a servizi diversi fa capo all'ufficio di direzione dell'U.S.S.L.

Art. 12.

Attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale

1. Il sindaco esercita le funzioni di attinenza igienico-sanitarie in ordine ai seguenti provvedimenti:

a) adozione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, di cui all'art. 153 del testo unico leggi comunali e provinciali, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

b) emissione di ordinanze di ricovero degli affetti da malattie infettive, a mente dell'art. 280 del testo unico leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

c) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività di barbiere, parrucchiere e affini e presidenza della relativa commissione comunale di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

d) rilascio di autorizzazioni alle opere edilizie;

e) rilascio di autorizzazioni e emissione di ogni altro provvedimento in materia edilizia;

f) rilascio delle autorizzazioni per l'uso dei combustibili ai sensi dell'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

g) rilascio delle autorizzazioni per l'attivazione di motori;

h) rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi nel suolo e nel sottosuolo;

i) emissione di provvedimenti di cui all'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319;

l) emissione di ordinanze per la regolamentazione delle attività rumorose, ai sensi dell'art. 66 del testo unico leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

m) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio alberghiero e affini e per autorimesse;

n) rilascio di autorizzazioni per trasporti di salme da comune a comune e adozione di ogni altro provvedimento in materia di polizia mortuaria, ad eccezione di quelle attinenti il servizio necroscopico;

o) adozione di provvedimenti relativi ai trattamenti sanitari obbligatori, di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180 e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed eventuali modificazioni;

p) vidimazione dei registri relativi alle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui agli articoli 60 e 64 della legge 22 dicembre 1976, n. 685.

Art. 13.

Esercizio provvisorio delle funzioni di ufficiale sanitario

1. Fino alla nomina del responsabile del servizio di cui al primo comma, n. 1, dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39, ciascun ufficiale sanitario per il territorio di competenza, continua a svolgere le funzioni ad esso spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo II

TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 14.

Finalità

1. L'esercizio delle funzioni in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro deve essere svolto nell'ambito di una complessiva azione pubblica unitariamente intesa, diretta alla salvaguardia della salute dei lavoratori, ivi compresi quelli che svolgono l'attività a domicilio, anche coordinando l'attuazione delle singole disposizioni vigenti.

2. Tale esercizio deve essere comunque volto all'organizzazione ed al coordinamento delle attività di ricerca e degli interventi preventivi, ispettivi, di controllo e di prescrizione, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti negli ambienti di lavoro e per impedire la loro propagazione sul territorio e tra la popolazione.

3. L'azione pubblica in materia, fermo restando gli obblighi del datore di lavoro ai sensi della normativa vigente, deve in particolare essere rivolta:

a) l'individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di rischio, di deterioramento, di nocività e di pericolosità negli ambienti di lavoro e il controllo dello stato di salute degli addetti esposti a rischio in tutte le unità produttive delle singole aziende, anche mediante censimento delle aziende e/o delle singole unità produttive, ai fini della loro classificazione e della predisposizione di mappe di rischio;

b) lo svolgimento di indagini, secondo le prescrizioni dei piani sanitari regionali, finalizzate all'accertamento delle cause di nocività ed all'individuazione degli strumenti e dei modi di rimozione delle nocività presenti nei singoli settori, aziende ed unità produttive;

c) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza a livello dei luoghi di lavoro e degli interessati;

d) l'impostazione e la gestione di strumenti informativi e l'acquisizione di dati epidemiologici mirati alla tutela della salute dei lavoratori;

e) la promozione di idonee iniziative nel campo dell'educazione sanitaria, della formazione e dell'informazione di operatori e di lavoratori interessati, anche con l'apporto di università degli studi e di istituti pubblici e privati di ricerca, garantendo la più ampia e capillare diffusione delle conoscenze sui temi della nocività ambientale e delle patologie professionali;

f) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;

g) la determinazione delle prescrizioni e delle misure atte ad eliminare i fattori di rischio ed a risanare gli ambienti di lavoro;

h) il coordinamento, la razionalizzazione e la riconduzione ad unità di tutti gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente, in relazione alla materia di cui al presente titolo;

i) il coordinamento ed il controllo dell'attività dei presidi sanitari interni alle aziende, di cui al successivo art. 24.

Art. 15.

Organizzazione

1. Gli E.R. istituiscono, per gli interventi operativi volti al conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 14, un'apposita unità operativa nell'ambito del servizio igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

2. Tale unità operativa svolge la sua attività mediante interventi integrati con quelli degli altri servizi, presidi ed unità operative dell'U.S.S.L., ed in collegamento con i presidi sanitari interni alle aziende. Essa agisce di norma, col metodo del lavoro di gruppo a mezzo di «équipes» dotate delle idonee competenze professionali e degli opportuni mezzi strumentali per svolgere indagini ed accertamenti, sia sull'uomo che sugli ambienti di lavoro in cui lo stesso è inserito.

3. Le U.S.S.L. curano che la presenza di più gruppi di lavoro non corrisponda ad una stabile e definitiva suddivisione degli interventi a livello territoriale e funzionale.

4. Nelle zone socio-sanitarie nelle quali si registri una particolare concentrazione di attività produttive di tipo industriale, agricolo, artigianale o di lavoro a domicilio, il piano sanitario regionale, in base a parametri obiettivamente definiti, può prevedere la suddivisione del servizio di cui al primo comma, punto 1, dell'art. 3 dela legge regionale 11 aprile 1980, n. 39, in due distinti servizi di «Igiene pubblica ed ambientale» e di «Tutela della salute nei luoghi di lavoro», regolandone l'attività in forma dipartimentale.

Art. 16.

Assetto funzionale

1. Il piano sanitario regionale determina gli standards dell'organico delle unità operative di cui al presente titolo avendo cura di commisurarlo alle singole realtà delle zone socio-sanitarie e prevedendo comunque figure professionali di medici specialisti in medicina del lavoro, di operatori tecnici, di operatori sanitari non medici, nonché di opportuno personale di segreteria.

2. Gli E.R. dovranno prevedere, anche mediante intese fra loro, l'utilizzo di operatori professionali in campo impiantistico ed antinfortunistico eventualmente non presenti nelle singole unità operative.

3. L'unità operativa ha come caratteristica peculiare la mobilità sul territorio secondo disposizioni del responsabile della unità stessa, individuato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

4. Per lo svolgimento di attività specialistiche in materia di tutela della salute dei lavoratori, che non possono essere eseguite a livello zonale, gli E.R. utilizzano le strutture dei presidi e dei servizi sanitari e di prevenzione individuati come multizonali dal piano sanitario regionale, secondo le prescrizioni della legge regionale attuativa del disposto della lettera *a)* dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 17.

Metodologia di intervento e diritto di accesso per gli interventi programmati

1. Le U.S.S.L. programmano l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro a mezzo delle unità operative di cui al presente titolo in modo da determinare, con l'ausilio anche delle mappe di rischio, dei dati e delle informazioni acquisite, le priorità degli interventi per settori produttivi e per aree territoriali, assunte, se del caso, le valutazioni delle organizzazioni territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle altre formazioni sociali interessate.

2. Il metodo di lavoro adottato deve tener conto delle esperienze e delle conoscenze acquisite dai lavoratori su diversi fattori di rischio e di nocività presenti negli ambienti di lavoro.

3. L'U.S.S.L., nell'effettuazione degli interventi negli ambienti di lavoro, promuove e si avvale della partecipazione dei lavoratori direttamente interessati e delle loro rappresentanze interne, anche allo scopo di realizzare un sistema informativo permanente sui rischi e sui danni da lavoro; gli accertamenti ambientali e sanitari sono di norma preceduti e seguiti da una fase di incontri informativi con i lavoratori.

4. Gli operatori, nell'ambito della programmazione di cui al primo comma, accedono ai luoghi di lavoro per l'esercizio delle mansioni loro attribuite ed hanno il diritto di verificare le condizioni e le situazioni in cui operano i lavoratori, lo stato dei luoghi e le apparecchiature, e di conoscere le sostanze impiegate nei cicli produttivi, le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti, allo stato delle conoscenze, sul l'uomo e sugli ambienti interni ed esterni.

5. A tal fine gli operatori sono muniti di un apposito tesserino di riconoscimento recante la loro fotografia, rilasciato dal presidente del comitato di gestione degli E.R. presso il quale essi svolgono la loro attività; i medesimi operatori sono tenuti al segreto d'ufficio, ove ricorra la fattispecie prevista dal successivo art. 22, secondo comma.

Art. 18.

Strumenti informativi

1. In attesa dell'emanazione del decreto del Ministero della sanità previsto dall'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la giunta regionale, al fine di garantire uniformità sul proprio territorio e fatti salvi gli adeguamenti che si renderanno necessari in relazione all'applicazione del decreto stesso, provvede alla formulazione di una modulistica provvisoria.

2. L'U.S.S.L. promuove l'adozione nelle aziende del registro dei dati ambientali, del registro dei dati biostatistici, della cartella personale sanitaria nel rispetto di quanto disposto dal predetto art. 27, secondo comma, e della scheda di rischio lavorativo; sovraintende alla compilazione, all'aggiornamento degli stessi ed acquisisce le notizie in essi contenute.

3. I servizi sanitari aziendali di cui al successivo art. 24 o, laddove essi non esistano, le U.S.S.L., provvedono alla compilazione di apposite schede dei rischi lavorativi, di cui una copia è consegnata al lavoratore allo scopo di renderne edotti il proprio medico curante e gli altri servizi dell'U.S.S.L.

4. Le U.S.S.L., in relazione ai piani finalizzati di rilevazione epidemiologica, tengono registri di soggetti esposti a particolari rischi i cui dati sono attinti tramite gli strumenti informativi di cui al precedente primo comma o attraverso accertamenti sanitari eseguiti a cura delle stesse.

Art. 19.

Accertamenti sanitari periodici

1. Le U.S.S.L. provvedono a coordinare, controllare ed assumere i dati dell'esecuzione degli accertamenti sanitari periodici previsti dalla normativa in vigore ed a verificare la metodologia adottata per gli stessi, dando le opportune direttive tecniche, anche ai fini della programmazione degli interventi e della esecuzione di indagini epidemiologiche mirate alla formulazione di mappe di rischio connesse con i settori produttivi, le tipologie aziendali e le specifiche unità produttive.

2. Gli E.R. emanano direttive esecutive e tecniche inerenti alle modalità di effettuazione degli accertamenti sanitari periodici — anche specialistici, complementari e di laboratorio mirati a rischio — obbligatori per le aziende ed a carico delle stesse in base alla normativa vigente.

3. Gli accertamenti sanitari ulteriori, comunque diversi da quelli di cui al successivo art. 23, che si rendessero utili ai fini conoscitivi, preventivi, di controllo e per la tenuta di particolari registri di soggetti esposti a rischi definiti, sono eseguiti a cura dell'unità operativa ed a spese delle U.S.S.L.

Art. 20.

Concorso nella formazione di strumenti urbanistici

1. Gli strumenti urbanistici generali adottati a livello comunale o intercomunale sono inviati in copia agli E.R. competenti per territorio, in via preliminare alla pubblicazione degli stessi all'albo pretorio municipale.

2. Nel termine previsto dalle vigenti normative per la proposizione delle osservazioni, gli E.R. possono far pervenire al comune interessato le loro valutazioni intese ad una miglior definizione dell'uso del suolo e ad una più corretta allocazione degli insediamenti produttivi a livello igienico-ambientale.

3. Il comune, ricevute le eventuali valutazioni di cui al precedente comma, è tenuto a pronunciarsi sulle stesse con deliberazione motivata.

Art. 21.

Controllo sui nuovi insediamenti produttivi

1. Spetta agli E.R. l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, ivi comprese quelle già di competenza dell'ispettorato del lavoro, dalla data dell'effettivo trasferimento delle relative funzioni.

Art. 22.

Comunicazioni in ordine ai cicli produttivi

1. Le aziende sono tenute a comunicare alle U.S.S.L. i dati inerenti alle lavorazioni svolte e alle sostanze impiegate, ai prodotti intermedi e finiti dei singoli cicli produttivi, nonché le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti, allo stato delle conoscenze, sull'uomo e sugli ambienti.

2. I dati inerenti al segreto industriale sono coperti dal segreto d'ufficio.

3. Le comunicazioni di cui al precedente primo comma sono effettuate per le lavorazioni ed i rispettivi cicli in atto entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per le lavorazioni da attivare successivamente a tale data, nonché per le modifiche di quelle esistenti entro sessanta giorni dall'inizio delle medesime.

4. Gli E.R. possono disporre in qualsiasi tempo, avvalendosi degli operatori che svolgono attività di vigilanza ai sensi del successivo art. 25, prescrizioni per gli insediamenti produttivi, le loro lavorazioni e cicli, intese ad un più efficace conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 14, dandone immediata comunicazione al sindaco del comune territorialmente interessato.

5. Il censimento delle attività produttive è effettuato dalle U.S.S.L. in modo mirato partendo dalle situazioni maggiormente esposte a rischio, tenendo conto anche delle indicazioni della Regione.

Art. 23.

Altri interventi di prevenzione

1. Qualora si verifichino situazioni di rischio non previste espressamente dalla legislazione vigente, l'esigenza dell'intervento è verificata congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dal datore di lavoro, secondo modalità da contratti o accordi collettivi applicabili al caso.

2. Il comitato di gestione dell'E.R. dispone le ricerche, la elaborazione dei dati e le misure necessarie alla tutela e alla integrità della salute dei lavoratori.

3. Sino a quando gli accordi od i contratti non dispongano in merito, la verifica e la richiesta di intervento sono operate mediante invio all'U.S.S.L. di un verbale d'intesa sottoscritto dai rappresentanti di livello provinciale delle organizzazioni territoriali rappresentative dei lavoratori e dal legale rappresentante dell'azienda.

Art. 24.

Presidi sanitari interni alle aziende

1. Le aziende possono essere munite, a cura e spese proprie, di presidi sanitari interni con funzioni di carattere preventivo in rapporto ai danni ed ai rischi connessi con l'attività lavorativa, a norma del II comma dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I presidi interni possono servire anche più unità produttive della medesima azienda o più aziende, sulla base di opportuni accordi tra le stesse.

2. Gli E.R., nell'ambito degli indirizzi del piano sanitario regionale, danno le indicazioni e le direttive tecniche riguardanti anche gli standards di servizio per l'esercizio dell'attività di presidi sanitari interni alle aziende e provvedono ai relativi controlli.

3. Le U.S.S.L. curano, anche mediante incontri con i responsabili dei presidi sanitari interni alle aziende ed ispezioni in loco, l'osservanza delle indicazioni e delle direttive di cui al precedente comma.

Art. 25.

Attività di vigilanza

1. Gli operatori con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria svolgono l'attività di vigilanza secondo una metodologia volta essenzialmente alla prevenzione ed alla integrazione delle indagini conoscitive complessivamente eseguite dai servizi dell'U.S.S.L.

2. Le facoltà previste dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono esercitate in modo da assicurare l'uniformità degli interventi; a tal fine la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina le circostanze e gli elementi che debbono esser tenuti in particolare considerazione nello svolgimento degli interventi di cui sopra.

Art. 26.

Commissione tecnico-scientifica regionale per la tutela della salute nei luoghi di lavoro

1. Per il periodo 1981-83 la commissione regionale per il progetto obiettivo « Tutela della salute nei luoghi di lavoro », istituita ai sensi della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 24, e successive modificazioni, svolge le funzioni di organismo di consultazione tecnico-scientifca.

2. Tale commissione, integrata dai dirigenti dei servizi regionali competenti, propone alla Giunta regionale le direttive sui criteri operativi dei servizi, al fine di assicurare l'uniformità e l'omogeneità della metodologia di intervento su tutto il territorio regionale, anche per quanto concerne gli accertamenti sanitari periodici di cui al precedente art. 19.

Titolo III

I SERVIZI VETERINARI

Art. 27.

Materia

1. La materia veterinaria ha per oggetto:

a) la sanità animale;

b) l'igiene dell'allevamento;

c) l'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

d) l'assistenza zooiatrica, secondo quanto disposto dal successivo art. 29, lettera *l*).

Art. 28.
Finalità

1. I servizi di medicina veterinaria delle U.S.S.L. assicurano la tutela della salute pubblica, la prevenzione e difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della alimentazione animale integrata e medicata, al fine di migliorare le produzioni zootecniche.

2. Nello svolgimento dei propri compiti promuovono il collegamento ed il coordinamento delle attività e degli interventi di tutti gli altri enti, organi, istituzioni e servizi che operano nel settore delle produzioni zootecniche.

3. Le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività dei servizi di medicina veterinaria sono stabilite dal piano sanitario regionale in armonia con il piano regionale di sviluppo ed in stretto collegamento con il piano di sviluppo socio-economico delle comunità montane.

Art. 29.
Funzioni degli enti responsabili dei servizi di zona

1. Le funzioni in materia di medicina veterinaria, ivi comprese quelle esercitate dai veterinari provinciali e dagli uffici veterinari comunali e consortili, attribuite ai sensi del presente titolo agli E.R., comprendono in particolare:

a) la profilassi delle materie infettive e parassitarie degli animali trasmissibili all'uomo;

b) la profilassi delle malattie infettive e parassitarie a carattere diffusivo degli animali e la conseguente applicazione delle misure di polizia veterinaria;

c) la vigilanza sui ricoveri animali, sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;

d) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale, sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività esecutive di dette strutture;

e) la vigilanza sul trasporto degli animali, dei prodotti e avanzi animali, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;

f) la vigilanza sulla produzione, sul trasporto, sulla utilizzazione degli alimenti per uso zootecnico;

g) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;

h) la vigilanza sull'esecuzione dei piani di profilassi delle malattie infettive e parassitarie degli animali, gestiti da associazioni di operatori zootecnici o da enti;

i) la vigilanza sulla somministrazione dei farmaci per uso veterinario e sull'utilizzazione degli animali da esperimento per quanto di competenza veterinaria;

l) la vigilanza sull'assistenza zooiatrica, garantendone anche l'erogazione diretta nei casi previsti dal successivo art. 38;

m) la vigilanza sulla raccolta di organi e ghiandole per uso opeterapico;

n) l'ispezione e la vigilanza veterinaria sugli animali destinati all'alimentazione umana, sugli impianti di macellazione, sulle sardigne, sugli impianti per il trattamento e la bonifica dei sottoprodotti della macellazione;

o) l'ispezione e la vigilanza sugli alimenti di origine animale e sui loro derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, commercializzazione e, in collaborazione con i servizi di igiene pubblica, nella fase di somministrazione;

p) l'educazone sanitaria relativa all'igiene e alla sanità pubblica veterinaria;

q) il controllo degli animali domestici, sinantropici e selvatici al fine di individuare eventuali modificazioni dell'equilibrio ambientale nel rapporto uomo-animale che possono recare danno alla popolazione;

r) il rilascio di certificazione e la raccolta dei dati statistici per i settori di competenza;

s) ogni altro adempimento in materia veterinaria attribuita ai comuni dalle leggi dello Stato e della Regione, ivi compresi gli adempimenti quelli di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto siano delegati dallo Stato alle regioni.

Art. 30.
Articolazione territoriale dei servizi di medicina veterinaria

1. Il servizio di medicina veterinaria è istituito, di norma, presso ogni U.S.S.L. e non può essere unificato ad altri servizi.

2. L'articolazione territoriale dei servizi veterinari è definita nel piano sanitario regionale, in relazione alle esigenze delle singole zone, anche stabilendo un unico servizio di medicina veterinaria per più U.S.S.L.

3. Fino all'approvazione del piano, gli E.R. possono provvedere all'istituzione dei servizi, previa autorizzazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente; le relative funzioni vengono espletate dagli operatori attualmente trasferiti o aventi titolo al trasferimento presso le rispettive U.S.S.L., fatta salva la facoltà di coprire i posti resisi vacanti.

Art. 31.
Articolazione interna dei servizi di medicina veterinaria

1. Salvo che sia diversamente disposto dal piano sanitario regionale, il servizio di medicina veterinaria si articola, di norma, in almeno due unità operative dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, rispettivamente per la « sanità animale e l'igiene dell'allevamento e delle produzioni animali » per l'igiene della produzione e la commercializzazione degli alimenti di origine animale ».

2. Alla prima unità operativa prevista dal precedente comma fanno capo le funzioni elencate dalla lettera *a)* alla lettera *m)* del precedente art. 29; alla seconda unità operativa fanno capo le funzioni elencate dalle lettere *n)* ed *o)* dello stesso articolo.

3. Le predette unità operative provvedono, ciascuna per la parte di competenza, all'espletamento delle funzioni indicate alle lettere *p), q), r)* e *s)* del precedente art. 29.

4. Il veterinario appartenente ad una unità operativa non può, di norma, svolgere compiti e funzioni attinenti all'altra unità operativa.

Art. 32.
Organizzazione

1. Il servizio di medicina veterinaria, nell'articolazione territoriale prevista dal precedente art. 30, è coordinato da un responsabile avente la posizione funzionale di veterinario dirigente al quale è anche attribuita la responsabilità di una delle unità operative.

2. Ciascuna unità operativa dovrà disporre di personale, di attrezzature e di mezzi necessari per l'espletamento delle attività istruttorie e tecniche, anche mediante utilizzo degli uffici comunali ai sensi del disposto dell'art. 23 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39.

3. Per l'espletamento delle attività amministrative, l'ufficio di direzione potrà, ove necessario, mettere a disposizione di ciascuna unità operativa personale del servizio amministrativo.

Art. 33.
Erogazione di prestazioni a livello distrettuale e interdistrettuale

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo, ciascuno E.R. assicura per ogni distretto, con eventualità organizzative interdistrettuali definite sulla base dei parametri dell'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'attività veterinaria di base, ed in particolare:

a) la profilassi delle malattie infettive a carattere diffusivo e delle malattie parassitarie degli animali e la applicazione delle relative misure di polizia veterinaria;

b) il controllo e la vigilanza sugli elementi di origine animale di competenza veterinaria;

c) la vigilanza sulla riproduzione animale, sugli alimenti zootecnici e sull'impiego di farmaci per uso veterinario.

2. Deve essere comunque assicurata l'attività di servizio a fronte di particolari esigenze, mediante turni di reperibilità festivi e notturni tra veterinari dipendenti e relativo personale ausiliario.

Art. 34.
Regolamenti locali in materia veterinaria

1. L'assemblea generale di ciascuna E.R. approva il regolamento locale in materia veterinaria per i comuni della propria zona socio-sanitaria.

2. Il comitato di gestione formula la proposta di regolamento previa consultazione dei comuni interessati, sentiti il dirigente coordinatore sanitario e il dirigente coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione, nonché i responsabili dei servizi competenti.

3. La deliberazione di approvazione del regolamento locale in materia veterinaria è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, modificato dall'art. 3 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 36.

Art. 35.
Attribuzioni del veterinario dirigente responsabile del servizio

1. Il veterinario dirigente responsabile del servizio formula direttamente al comitato di gestione dell'E.R. informandone nel contempo l'ufficio di direzione del quale fa parte, proposte di interventi in materia non attinente la salute umana e strettamente legata alla produzione zootecnica.

2. Il veterinario dirigente ha le attribuzioni di cui all'art. 22, comma terzo, della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39 e ricopre gli incarichi, già di competenza del veterinario provinciale e del veterinario comunale e consorziale nelle commissioni, nei comitati e nei collegi visti dalla vigente legislazione.

3. Il comitato di gestione di ciascun E.R. nel cui territorio operavano commissioni con competenze territoriali provinciali designa, sentiti gli altri E.R. interessati quale tra i responsabili dei servizi medico-veterinari sostituisce il veterinario provinciale in qualità di componente della commissione stessa.

4. Le commissioni provinciali di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, sono nominate dai comitati di gestione degli E.R. della zona dove hanno sede i capoluoghi di provincia, sentiti gli altri E.R. interessati, ed operano nell'ambito delle U.S.S.L. comprese nel territorio della rispettiva provincia.

Art. 36.
Attività di vigilanza

1. Le attività di vigilanza in materia veterinaria, già esercitate dai veterinari comunali e consorziali e dai veterinari provinciali, sono svolte presso ciascuna U.S.S.L. dal personale che l'ufficio di direzione, in relazione alle esigenze di funzionalità complessiva dei servizi, assegna al servizio di medicina veterinaria.

2. Il responsabile del servizio formula, tramite l'ufficio di direzione, al presidente del comitato di gestione le proposte per l'adozione dei provvedimenti già di competenza dei veterinari provinciali, comunali e consortili.

Art. 37.
Attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale

1. Il sindaco esercita le funzioni di attinenza igienico-sanitarie in ordine ai seguenti provvedimenti:

a) l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria di cui all'art. 153 del testo unico delle leggi comunali e provinciali, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

b) emissione di provvedimenti per l'organizzazione della vigilanza sui ricoveri animali, sulle stalle di sosta, mercati, fiere ed esposizioni di animali e sui pubblici abbeveratoi;

c) rilascio di autorizzazioni per impianti di raccolta e lavorazione avanzi animali;

d) rilascio di autorizzazioni per spostamento degli animali per ragioni di pascolo, alpeggio, transumanza, pascolo vagante;

e) determinazione dell'orario di macellazione;

f) emissione di provedimenti per l'organizzazione della vigilanza igienico-sanitaria nei mercati all'ingrosso delle carni e dei prodotti ittici di cui all'art. 11 della legge 25 marzo 1959, n. 125;

g) emissione di provvedimenti per l'organizzazione della vigilanza igienico-sanitaria inerente alla disciplina del commercio, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426;

h) emissione di provvedimenti per l'organizzazione della vigilanza igienico-sanitaria inerente alla disciplina del commercio ambulante, ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398.

Art. 38.
assistenza zooiatrica

1. Nelle zone in cui si verifica una permanente carenza di assistenza zooiatrica, ovvero nei casi in cui detta attività venga assicurata soltanto in modo discontinuo, l'E.R., sentiti gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali, stipula convenzioni coi i veterinari liberi professionisti, secondo modalità da definirsi nel piano sanitario regionale.

2. Ove non sia possibile procedere alla convenzione, l'erogazione delle prestazioni d'assistenza zooiatrica vengono assicurate direttamente dalle U.S.S.L. tramite i propri veterinari dipendenti, secondo le modalità previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dalla legge regionale 11 aprile 1980, numero 39.

Art. 39.
Presidi e servizi multizonali veterinari

1. In attuazione degli articoli 16 e 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al fine di assicurare livelli omogenei ed equivalenti di prestazioni tecniche e specialistiche idonee a soddisfare particolari esigenze in ambiti territoriali comprendenti più U.S.S.L., i piani regionali sanitari individuano i presidi e servizi veterinari multizonali che svolgono le seguenti attività:

a) la profilassi della rabbia e della idatidosi;

b) la disinfezione, la disinfestazione e la deratizzazione dei ricoveri animali, dei pascoli e degli impianti soggetti a vigilanza veterinaria;

c) la prevenzione e la lotta contro le malattie esotiche, comprendente l'organizzazione e la gestione di campi e di ricoveri destinati all'isolamento di animali in importazione;

d) la raccolta e la distruzione, mediante appositi impianti, delle carcasse di animali infetti o sospetti di infezione e il risanamento dei rifiuti alimentari destinati all'alimentazione animale;

e) l'assistenza veterinaria specialistica, la prevenzione e la cura della sterilità e la fecondazione artificiale;

f) gli osservatori di ittiopatologia e delle malattie delle api.

2. Tali presidi e servizi dipendono funzionalmente dal servizio di medicina veterinaria dell'U.S.S.L. dove gli stessi sono ubicati.

3. Salvo quanto diversamente disposto dal piano sanitario regionale, sono individuati come presidi multizonali le seguenti strutture già operanti sul territorio regionale:

a) consorzio provinciale antirabbico di Pavia;

b) consorzio provinciale antirabbico di Mantova;

c) consorzio antirabbico di Legnano ed Uniti.

Art. 40.
Rapporti con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna con le sue sezioni diagnostiche provinciali è istituto tecnico-scientifico interregionale al servizio della regione Lombardia e delle U.S.S.L. della Lombardia, per il perseguimento delle finalità del piano sanitario regionale, ai sensi della legge regionale della Lombardia 13 dicembre 1977, n. 62 e della legge regionale dell'Emilia-Romagna 15 dicembre 1977, n. 48.

2. Il sudetto Istituto opera, a richiesta delle U.S.S.L., in stretta collaborazione con il servizio di medicina veterinaria e con gli altri servizi delle U.S.S.L., nonché con i presidi e servizi multizonali veterinari e con i presidi multizonali di igiene e prevenzione, per quanto concerne la diagnosi delle malattie, l'igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi per l'alimentazione degli animali.

Titolo IV

PRESIDI MULTIZONALI DI IGIENE E PREVENZIONE

Art. 41.
Istituzione

1. Il numero e le sedi dei P.M.I.P., le zone del territorio dagli stessi servite e le loro eventuali specializzazioni peculiari sono determinate dal piano sanitario regionale.

2. Sino all'emanazione del piano sanitario regionale ed a far tempo dall'effettivo passaggio delle funzioni in materia agli E.R., sono istituiti i P.M.I.P. previsti nell'allegata tabella *A* — facente parte integrante della presente legge — la quale determina altresì le sedi, le zone servite, i reparti e le sezioni dei presidi stessi.

Art. 42.

Funzioni

1. I P.M.I.P. esercitano le funzioni operative di tipo scientifico e di indagine, tecnico, analitico ed ispettivo in materia di igiene pubblica, ambientale e di tutela della salute nei luoghi di lavoro che non possono essere direttamente svolte dalle singole U.S.S.L.

2. In particolare essi svolgono le seguenti funzioni operative:

a) controlli relativi a:

inquinamento atmosferico, acque di scarico industriali, acque superficiali e sotterranee, acque potabili, alimenti, bevande e altri prodotti agrari comunque destinati all'alimentazione in via diretta o mediata;

tossicologia ambientale;

farmaci, stupefacenti e sostanze psicotrope, presidi sanitari, prodotti dietetici, alimenti per la prima infanzia e cosmetici;

inquinamenti degli ambienti di lavoro;

esami preventivi dei progetti e collaudo degli ascensori;

verifiche periodiche degli ascensori;

collaudi e verifiche periodiche di apparecchi di sollevamento;

impianti elettrici e di messa a terra per l'industria e per l'edilizia;

idroestrattori;

esami preventivi dei progetti e collaudi di apparecchi a pressione, nonché verifiche periodiche degli stessi;

esami preventivi di progetti e collaudi di impianti termici civili;

b) accertamenti diagnostici di:

malattie infettive, parassitarie e micetiche;

carattere sierologico;

carattere virologico;

c) verifiche:

microbiotossicologiche delle acque, degli alimenti, delle bevande, dei medicinali, dei presidi sanitari e dei prodotti di uso personale ed industriale;

di tipo profilattico;

di tipo antirabbico;

sulle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;

sui rumori;

sulle vibrazioni;

d) consulenze e studi finalizzati alle necessità conoscitive e operative delle U.S.S.L., che ne sono le esclusive destinatarie:

di tipo tecnico-scientifico antinfortunistico;

di tipo idrogeologico;

di fisica dell'atmosfera;

sui sistemi ecologici;

sul comportamento dei corpi idrici.

3. I P.M.I.P. svolgono le funzioni operative su richiesta degli E.R., assicurano comunque a questi ultimi la loro consulenza tecnico-scientifica e collaborano alla raccolta e alla elaborazione dei dati utili alla Regione e ai servizi delle U.S.S.L., anche in collegamento con il sistema informativo regionale.

4. L'attività complessiva dei P.M.I.P. è svolta sulla base dei programmi di cui all'art. 15 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39, modificata dalla legge regionale 19 maggio 1980, n. 62.

Art. 43.

Organizzazione

1. Ciascun P.M.I.P. è collocato nell'ambito del servizio igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro, di cui al primo comma del punto 1) dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39 delle U.S.S.L. individuate come sede di detto presidio.

2. I P.M.I.P. si articolano in distinte unità operative con le seguenti specializzazioni:

a) medico-micrografica e tossicologica;

b) chimica;

c) sicurezza del lavoro ed impiantistica;

d) fisica e tutela dell'ambiente.

3. Ciascun P.M.I.P. si avvale di personale messo a disposizione dal servizio amministrativo dell'U.S.S.L. presso cui ha sede il presidio stesso, anche ai fini di quanto disposto dalla lettera *c*) dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Il piano sanitario regionale istituisce sul territorio regionale dipartimenti di prevenzione.

5. Il piano sanitario regionale assicura che la consistenza di personale dei P.M.I.P. e la loro dotazione di attrezzature sia strettamente collegata alla situazione demografica ed alle caratteristiche del territorio da servire, alla tipologia degli insediamenti produttivi, alle condizioni ambientali ed ai dati epidemiologici, nonché alla eventuale specializzazione peculiare dei singoli presidi multizonali di igiene e prevenzione.

6. Gli E.R. nel cui territorio è ubicato un P.M.I.P. determinano le modalità della partecipazione degli operatori alla formulazione dei programmi e degli altri atti concernenti il presidio multizonale stesso.

7. Il piano sanitario regionale dovrà prevedere l'inserimento funzionale dei servizi ospedalieri di medicina del lavoro già istituiti dal consiglio regionale, approvati dai consigli di amministrazione degli enti ospedalieri operanti in Lombardia alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 44.

Coordinamento tecnico-operativo del P.M.I.P.

1. Ferme restando le competenze degli organi dell'E.R. nel cui territorio è ubicato il P.M.I.P., nonché le attribuzioni dell'ufficio di direzione dell'U.S.S.L. e del responsabile del servizio previsto nel precedente art. 43 il responsabile del presidio di cui al successivo art. 45 ed i responsabili delle relative unità operative nonché il responsabile del servizio di cui al primo comma n. 1 dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39, svolgono conferenze tecniche periodiche al fine di garantire il coordinamento operativo del presidio stesso; a dette conferenze partecipano i responsabili degli altri servizi delle U.S.S.L. servite dal P.M.I.P. per la trattazione dei problemi che interessano i servizi cui sono preposti.

Art. 45.

Direzione

1. L direzione, il coordinamento e la vigilanza sulla attività dei P.M.I.P. spettano ad un responsabile di presidio scelto con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39, modificata dalla legge regionale 19 maggio 1980, n. 62, il quale, pur in posizione apicale, risponde della propria attività al responsabile del servizio igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro dell'U.S.S.L. in cui è ubicato il P.M.I.P. stesso.

2. Il responsabile del P.M.I.P. convoca e presiede la conferenza di cui al precedente art. 44; in caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni inerenti al suo ufficio sono delegate al dirigente di unità operativa del P.M.I.P. più anziano di servizio.

3. Il responsabile del P.M.I.P. partecipa alle riunioni dei coordinatori di dipartimento e alle riunioni dei responsabili dei servizi delle U.S.S.L. di tutto il bacino di utenza, limitatamente alle sedute che hanno all'ordine del giorno problemi riguardanti il P.M.I.P. stesso.

4. I responsabili delle unità operative di cui al secondo comma del precedente art. 43 assicurano l'adempimento dei compiti propri di ciascuna unità e sono nominati, tenuto conto delle specifiche competenze, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente dell Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

5. A tal fine i responsabili delle unità operative del P.M.I.P. devono possedere, oltre agli altri requisiti di legge, i seguenti titoli di studio:

a) laurea in medicina e chirurgia per l'unità operativa medico-micrografica e tossicologica;

b) laurea in chimica per l'unità operativa chimica;

c) laurea in ingegneria per l'unità operativa sicurezza del lavoro ed impiantistica;

d) laurea in fisica o in ingegneria o in scienze geologiche o in scienze biologiche per l'unità operativa fisica e tutela dell'ambiente.

Art. 46.

Metodologia dell'intervento

1. Le unità operative di cui al presente titolo hanno come caratteristica peculiare quella della mobilità sul territorio ed operano con criteri di interdisciplinarietà.

2. Il comitato di gestione, anche su proposta della conferenza di cui al precedente art. 44, può deliberare che operatori assegnati a diverse unità operative svolgono temporaneamente l'attività d'istituto con il metodo del lavoro di gruppo, per finalità specifiche o particolari interventi anche connessi con situazioni di gravità per la salute e la tutela dell'ambiente; i gruppi sono strutturati in relazione alle finalità da conseguire o agli altri interventi da operare.

3. A tali gruppi di lavoro possono essere aggregati anche operatori di altri servizi od unità operative della stessa U.S.S.L. o delle altre servite dal P.M.I.P.

4. Con il provvedimento di cui al precedente secondo comma le funzioni di coordinatore di ciascun gruppo di lavoro sono affidate ad un operatore del P.M.I.P. avente la posizione di coordinatore tecnico od altra posizione comunque equipollente.

Art. 47.

Unità operative di riferimento

1. Il piano sanitario regionale individua tra le unità operative di cui al precedente art. 43, secondo comma, quelle in grado di assolvere compiti scientifici e di indagine, tecnici, analitici ed ispettivi di altissima specializzazione, alle quali altre U.S.S.L. fanno riferimento per la risoluzione di problemi particolarmente complessi sotto il profilo scientifico.

2. Il piano stesso fissa la sede delle unità di cui al precedente comma, ne determina la specializzazione, il bacino di utenza e gli standards degli organici e delle attrezzature funzionali, regolandone i relativi aspetti economico-finanziari.

3. Le unità operative di riferimento sono istituite dal comitato di gestione del E.R. interessato, a seguito di motivato parere della conferenza tecnica di cui al precedente art. 44, su autorizzazione della giunta regionale, in conformità con le prescrizioni di piano

4. Sino alla emanazione del piano sanitario ed a far tempo dall'effettivo passaggio delle funzioni in materia agli E.R., sono istituite in via provvisoria le unità operative di riferimento contemplate nella tabella *B* — facente parte integrante della presente legge — la quale determina altresì le sedi, le zone e le specializzazioni delle unità medesime.

Art. 48.

Pronta reperibilità

1. Presso ciascun P.M.I.P. è costituito, di norma, un sistema di pronta reperibilità di «équipes» di operatori, dotate delle necessarie figure professionali, per interventi intesi a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza comportanti grave pericolo per la salute pubblica, l'igiene o l'ambiente, a supporto integrativo della guardia igienica di cui al precedente art. 3, ultimo comma.

Art. 49.

Prestazioni a favore di terzi

1. Oltre alle ordinarie attività di istituto, purchè compatibili con queste, i P.M.I.P. svolgono a richiesta di terzi, prestazioni tecniche di controllo e di analisi anche nell'interesse esclusivo di questi ultimi.

2. I richiedenti sono tenuti a versare all'E.R. che gestisce il P.M.I.P. le tariffe delle prestazioni, con l'anticipazione di un quarto del preventivo al momento della richiesta ed il saldo a prestazione effettuata.

3. Gli E.R. possono, ai fini di cui al precedente primo comma, stipulare con terzi contratti di prestazione periodica o continuativa.

Art. 50.

Attività di vigilanza

1. Gli operatori dei P.M.I.P. addetti alla vigilanza igienico-sanitaria accedono alle proprietà pubbliche e private per l'esercizio delle mansioni e funzioni loro attribuite, ed hanno diritto di verificare le condizioni e le situazioni e di raccogliere i campioni, i dati e le informazioni necessarie all'espletamento dei compiti di polizia amministrativa.

2. A tal fine detti operatori sono muniti di un apposito tesserino di riconoscimento recante la loro fotografia, rilasciato dal presidente del comitato di gestione dell'E.R. presso il quale gli stessi svolgono la loro attività.

3 I medesimi operatori sono tenuti al segreto d'ufficio qualora le informazioni e i dati venuti in loro possesso siano coperti dal segreto industriale e comunque quando dalla divulgazione degli stessi possa derivare danno all'amministrazione o a terzi.

4. Le facoltà di cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono esercitate da operatori con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in modo da assicurare l'uniformità degli interventi; a tal fine la giunta regionale sentita la competente commissione consiliare determina in via generale le circostanze e gli elementi che debbono essere tenuti in particolare considerazione nello svolgimento degli interventi cui sopra.

5. Gli operatori svolgono l'attività di vigilanza secondo una metodologia volta essenzialmente alla prevenzione e alla integrazione delle indagini conoscitive complessivamente eseguite dai servizi delle U.S.S.L.

Art. 51.

Aggiornamento del personale e nuove metodiche

1. La giunta regionale stipula convenzioni con le università degli studi e gli istituti superiori, per l'aggiornamento del personale dei P.M.I.P. e per lo scambio di esperienze e conoscenze nelle materie di cui al presente titolo.

Art. 52.

Trasferimento di personale, beni ed attrezzature

1. Gli E.R. nei quali sono ubicati i P.M.I.P. acquisiscono i beni e le attrezzature dei seguenti enti, uffici e istituzioni ubicati nei rispettivi ambiti territoriali, a norma degli articoli 66 e 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106:

a) Laboratori provinciali di igiene e profilassi e Centri profilattici;

b) Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.);

c) Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.);

d) Stazioni sperimentali e fondazioni di istituti regionali o di enti locali attinenti alla materia e non destinati da disposizioni di legge ed altre gestioni.

2. Le dotazioni di personale, ivi compreso il personale statale di cui all'art. 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di sedi, di strumenti già dei suddetti enti, uffici ed istituzioni — diversificate da zona a zona, accorpate, trasformate e, se del caso integrate — costituiscono l'organico e le dotazioni funzionali dei P.M.I.P.

Titolo V

NORME COMUNI E FINALI

Art. 53.

Attribuzioni della giunta regionale

1. La giunta regionale nelle materie di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria:

a) esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento e verifica il perseguimento degli obiettivi della programmazione regionale, al fine di assicurare l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio;

b) emana direttive generali agli E.R.;

c) procede alla classificazione dei comuni ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615 concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, sentito il comitato regionale per l'inquinamento atmosferico della Lombardia. (C.R.I.A.L.).

2. Per lo svolgimento delle attività istruttorie, tecniche amministrative necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, i servizi e gli uffici regionali si avvalgono dei presidi e servizi delle U.S.S.L., facendone richiesta al competente comitato di gestione.

3. La giunta regionale predispone il regolamento tipo di igiene locale in materia veterinaria, nonchè i rispettivi aggiornamenti.

4. Il piano sanitario regionale potrà prevedere l'istituzione di un comitato consultivo tecnico-scientifico in materia veterinaria e di un centro per la documentazione legislativa e scientifica in campo veterinario.

Art. 54.

Attribuzioni del presidente della giunta regionale

1. Il presidente della giunta regionale emana le ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria interessanti il territorio di più comuni.

2. Per lo svolgimento delle attività istruttorie, tecniche ed amministrative necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente si applica il secondo comma del precedente art. 53.

3. L'esecuzione dei provvedimenti di cui al precedente primo comma è demandata al presidente del comitato di gestione delle U.S.S.L.

4. Il presidente della giunta regionale adotta altresì provvedimenti di carattere igienico-sanitario previsti dall'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, quando ciò sia richiesto da condizioni territoriali interessanti più U.S.S.L.

Art. 55.

Attribuzioni degli enti responsabili dei servizi di zona

1. Tutte le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di medicina veterinaria non attribuite espressamente dalla legislazione vigente ad organi dello Stato, della Regione e dei comuni, sono esercitate dagli E.R. a mezzo delle U.S.S.L.

Art. 56.

Tariffe per le prestazioni a favore di terzi

1. Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica e di medicina veterinaria, ivi comprese quelle svolte dai P.M.I.P., espletate a favore di terzi dalle U.S.S.L. e dai loro servizi e presidi sono determinate ed aggiornate dalla giunta regionale, tenuto conto di tutti i fattori di costo imputabili alle singole prestazioni, aumentati di un quinto.

Art. 57.

Attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria

1. Il presidente della giunta regionale propone al prefetto territorialmente competente o ai prefetti, in caso di zone o di servizi multizonali ultra provinciali l'attribuzione nelle forme di legge della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ad operatori addetti alle mansioni e alle funzioni di cui alla presente legge.

2. I relativi nominativi sono indicati al presidente della giunta regionale dai presidenti dei comitati di gestione degli E.R., sulla base delle specifiche competenze degli operatori in relazione alla materia oggetto della vigilanza.

Art. 58.

Ricorsi gerarchici impropri

1. Avverso i provvedimenti adottati dagli ufficiali di polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni di cui ai titoli II e IV della presente legge, è proponibile, nel termine perentorio di trenta giorni, ricorso gerarchico improprio al presidente della giunta regionale, che decide, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei lavoratori e dei datori di lavoro interessati.

2. Copia del ricorso deve essere contestualmente inviata dal ricorrente al presidente del comitato di gestione dell'E.R. ove ha sede l'azienda o l'unità produttiva interessata dal provvedimento impugnato, che ne dispone l'immediata pubblicazione nell'albo dell'E.R. medesimo per otto giorni.

3. Il presidente della giunta regionale, previo parere dell'E.R. interessato, può sospendere l'esecutività dei provvedimenti in pendenza della decisione sul ricorso, ove dall'attuazione degli stessi possa derivare danno grave ed irreparabile al ricorrente.

Art. 59.

Studi e ricerche

1. Gli E.R. non possono commissionare studi e ricerche, anche mediante convenzioni con università, enti o istituti di ricerca, senza l'autorizzazione della giunta regionale.

Art. 60.

Soppressione di organi collegiali

1. Sono soppresse:

a) la commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di ricezione e su analoghi istituti, prevista dall'art. 17 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798;

b) la commissione provinciale di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata, prevista dall'art. 8 della legge 14 febbraio 1904, n. 36.

Art. 61.

Soppressione di uffici e trasferimento di personale e di beni

1. Sono soppressi i servizi e gli uffici del medico e del veterinario provinciale, gli uffici comunali e consortili di vigilanza igienica e di profilassi delle malattie trasmissibili, nonchè gli uffici veterinari comunali e consortili.

2. Il personale sanitario inquadrato nel servizio igiene pubblica e nel servizio veterinario, nonchè nei servizi medici e veterinari provinciali della regione Lombardia è trasferito al servizio sanitario nazionale è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale addetto ai presidi, servizi ed uffici sanitari delle U.S.S.L., salvo diversa richiesta dell'interessato, con l'osservanza delle modalità e procedure previste dalle leggi regionali 11 aprile 1980, n. 39 e 7 giugno 1980, n. 75 e successive modificazioni.

3. Le disposizioni contenute nel comma precedente si riferiscono anche al personale addetto ai predetti uffici e servizi regionali, nonchè al personale trasferito ed inquadrato nei ruoli della Regione, proveniente dagli uffici del medico e del veterinario provinciale.

4. Coloro che intendono rimanere nei ruoli della giunta regionale devono farne espressa domanda al presidente della giunta stessa entro sessanta giorni dall'approvazione dell'accordo unico nazionale per gli operatori del servizio sanitario nazionale.

5. Al personale di cui al presente articolo, nonchè al personale di cui al secondo e terzo comma dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed a quello proveniente da posti di ruolo degli enti locali e già addetto ad uffici, servizi e presidi sanitari presso gli enti medesimi, è attribuito il livello funzionale retributivo in base alle tabelle di equiparazione per le corrispondenti qualifiche del servizio sanitario nazionale.

6. Nel primo concorso pubblico bandito per la copertura dei posti vacanti di veterinario collaboratore di ciascuna unità operativa di cui al precedente art. 31, la Regione riserva due terzi dei posti messi a concorso ai veterinari coadiutori, nonchè ai veterinari aggiunti o supplenti non di ruolo delle amministrazioni comunali, in servizio sul territorio regionale alla data del 15 settembre 1979.

7. Per il periodo di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 6, i concorsi di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 231 e successive modificazioni, già banditi alla data dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali sono già stati ammessi i candidati e nominate le commissioni giudicatrici, sono portati a termine dagli E.R. nella cui circoscrizione avevano sede gli uffici medesimi, con le modalità di cui all'art. 2 della predetta legge regionale.

8. I concorsi per la copertura dei posti di cui al precedente comma indetti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono espletati dagli E.R. competenti per territorio, limitatamente ai posti agli stessi attribuiti a norma dell'art. 3 della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 6.

9. I provvedimenti relativi alle procedure concorsuali sono assunti con deliberazione dei comitati di gestione degli E.R. interessati.

10. I vigili sanitari comunali e provinciali già addetti al settore veterinario sono assegnati alle rispettive U.S.S.L. tenuto conto dei criteri di cui al precedente art. 36, primo comma.

11. Salvo quanto previsto dal successivo art. 62, secondo comma, il trasferimento dei beni dei servizi medici e veterinari provinciali e degli uffici di igiene comunali e consortili nonchè degli uffici veterinari comunali e consorziali avviene secondo le procedure previste dalla legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106.

Art. 62.

Servizi regionali di coordinamento

1. Il personale regionale non trasferito alle U.S.S.L. ai sensi del precedente articolo, resta assegnato al settore sanità e igiene della Regione ed è impiegato per servizi centrali, ovvero per quelli decentrati nel territorio, con la stessa articolazione prevista dalla legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, con compiti di coordinamento tecnico in materia di igiene e sanità pubblica e di medicina veterinaria per il raggiungimento degli obiettivi enunciati dal piano sanitario regionale, che ne definisce le specifiche competenze.

2. I beni necessari allo svolgimento dell'attività dei servizi di cui al comma precedente restano assegnati in uso alla Regione.

Art. 63.

Norma transitoria

1. Fino all'approvazione del piano sanitario regionale le U.S.S.L. svolgono l'attività di prevenzione e di tutela della salute nei luoghi di lavoro, nell'ambito del servizio di cui al primo comma, n. 1, dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39, utilizzando gli operatori iscritti nei ruoli nominativi del personale del servizio sanitario nazionale assegnato alle rispettive U.S.S.L., subentrando anche nei rapporti convenzionali già in atto con operatori esterni.

Art. 64.

Norma finanziaria

1. La Regione assicura il finanziamento delle attività svolte in attuazione alla presente legge, nell'ambito delle assegnazioni loro spettanti ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106.

Art. 65.

Entrata in vigore

1. La presente legge, salvo quanto previsto dai successivi alla sua pubblicazione.

2. L'entrata in vigore delle norme di cui ai titoli I, II, III e V della presente legge che attengono alle disposizioni relative all'esercizio delle funzioni facenti capo a:

Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.);

Associazione nazionale controllo combustibile (A.N.C.C.);

Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori,

è differita al primo gennaio 1982 o comunque alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 20 luglio 1981, n. 379.

3. Le disposizioni di cui al titolo IV nonché quelle priviste dall'art. 39 della presente legge assumono efficacia all'atto dell'entrata in vigore del Piano sanitario regionale o comunque dalla normativa organica regionale che regolerà le modalità di gestione dei presidi e servizi multizonali di cui agli articoli 15, 16, 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 26 ottobre 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 10 *settembre* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 17 *ottobre* 1981 *prot.* 20802/14406).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1981, n. 65.

Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64, concernente: « Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 28 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64, è così modificata:

A) Il quarto comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

« 4. Il farmacista incaricato delle ispezioni assume ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in relazione alle funzioni ispettive e di controllo esercitate; del risultato di ogni ispezione deve essere redatto il relativo verbale ».

B) L'art. 9 è sostituito dal seguente:

« 1. L'assemblea generale di ciascun E.R. approva il regolamento locale tipo di igiene e le eventuali modifiche ed aggiornamenti dello stesso per i comuni compresi nella propria zona socio-sanitaria.

2. Il comitato di gestione formula la proposta del suddetto regolamento, previa consultazione dei comuni interessati, sentiti il dirigente coordinatore sanitario ed il dirigente coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione, nonché i responsabili dei servizi competenti.

3. La deliberazione di approvazione del regolamento comunale di igiene è sottoposta al controllo ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, modificato dall'art. 3 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 36 ».

C) Il secondo comma dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

« 2. L'U.S.S.L. promuove l'adozione nelle aziende del registro dei dati ambientali, del registro dei dati biostatistici e della cartella personale sanitaria nel rispetto di quanto disposto dal predetto art. 27, secondo comma; sovrintende alla compilazione, all'aggiornamento degli stessi ed acquisisce le notizie in essi contenute ».

D) Il terzo comma dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli accertamenti sanitari ulteriori, comunque diversi da quelli di cui al successivo art. 23, che si rendessero utili ai fini conoscitivi, preventivi, di controllo e per la tenuta di particolari registri di soggetti esposti a rischi definiti, sono eseguiti a cura dell'unità operativa ».

E) Il primo e terzo comma dell'art. 22 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Le aziende, ai sensi dell'art. 20, lettera *d*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, comunicano alle U.S.S.L. i dati inerenti alle lavorazioni svolte e alle sostanze impiegate, ai prodotti intermedi e finiti dei singoli cicli produttivi, nonché le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti, allo stato delle conoscenze, sull'uomo e sugli ambienti ».

« 3. Le comunicazioni di cui al precedente primo comma sono effettuate per le lavorazioni ed i rispettivi cicli entro novanta giorni dalla richiesta, anche in forma generalizzata, delle U.S.S.L. ».

F) L'art. 25 è sostituito dal seguente:

« 1. L'attività degli operatori con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, fatti salvi gli obblighi di legge, si svolge nell'ambito della programmazione più generale dell'attività di prevenzione dell'U.S.S.L., al fine anche di integrare le indagini conoscitive complessivamente eseguite dai servizi.

2. Le facoltà previste dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono esercitate in modo da garantire l'uniformità degli interventi; a tal fine la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina le circostanze e gli elementi che, fatti salvi gli obblighi derivanti dall'attività di polizia giudiziaria, devono essere tenuti in particolare considerazione nello svolgimento degli interventi di cui sopra ».

G) L'art. 34 è sostituito dal seguente:

« 1. L'assemblea generale di ciascun E.R. approva il regolamento locale tipo in materia veterinaria e le eventuali modifiche ed aggiornamenti dello stesso per i comuni compresi nella propria zona socio-sanitaria.

2. Il comitato di gestione formula la proposta del suddetto regolamento, previa consultazione dei comuni interessati, sentiti il dirigente coordinatore sanitario ed il dirigente coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione, nonché i responsabili dei servizi competenti.

3. La deliberazione di approvazione del regolamento comunale in materia veterinaria è sottoposta al controllo ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, modificato dall'art. 3 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 36.

H) La prima riga del secondo comma dell'art. 42 è sostituita dalle seguenti:

« 2. In particolare essi svolgono, nel rispetto delle competenze statali di cui all'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le seguenti funzioni operative ».

I) Il secondo comma dell'art. 52 è sostituito dal seguente:

« 2. Le dotazioni di personale, ivi compreso il personale statale di cui all'art. 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di sedi, di strumentazioni già dei suddetti enti, uffici ed istituzioni — diversificate da zona a zona, accorpate, trasformate e, se del caso integrate — costituiscono di norma l'organico e le dotazioni funzionali dei P.M.I.P. ».

L) Il quinto comma dell'art. 61 è sostituito dal seguente:

« 5. Al personale di cui al presente articolo, nonché al personale di cui al secondo e terzo comma dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed a quello proveniente da posti di ruolo degli enti locali e già addetto ad uffici, servizi e presidi sanitari presso gli enti medesimi, è attribuito il livello funzionale retributivo ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ».

M) Il sesto comma del medesimo articolo è soppresso; conseguentemente i commi settimo, ottavo e nono assumono rispettivamente la numerazione: sesto, settimo e ottavo.

N) Dopo l'ottavo comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente nono comma:

« 9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo si applicano nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto-legge 26 settembre 1981, n. 538 e della relativa legge di conversione ».

O) Il secondo comma dell'art. 65 è sostituito dal seguente:

« 2. L'entrata in vigore delle norme di cui ai titoli I, II, III e V della presente legge che attengono alle disposizioni relative all'esercizio delle funzioni facenti capo a:

Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.);
Associazione nazionale controllo combustibile (A.N.C.C.);
Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione dei lavoratori,

è differita al 1° gennaio 1982 o comunque alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 settembre 1981, n. 518 ».

P) L'ultimo comma dell'art. 65 assume la numerazione « 3 ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 26 ottobre 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 15 *ottobre* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 17 *ottobre* 1981 *prot.* 20802/14406).

(6943)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813550)